

PONTIFICIA UNIVERSITAS LATERANENSIS
INSTITUTUS UTRISQUE JURIS

Sr Conti Gloria

**LE SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI
S. TERESA DEL BAMBIN GESU':
INCARNAZIONE DI UN ISTITUTO RELIGIOSO NEL TEMPO
E NELLA STORIA, SECONDO LA LEGISLAZIONE PROPRIA,
ALLA LUCE DEL DIRITTO DELLA CHIESA**

parte 2

DISSERTATIO AD LAUREAM IN UTROQUE JURE ASSEQUENDAM

Moderator: Prof. ANDRES J. D., CMF

Correlator: Prof. CASTANO J., OP

Correlator: Prof. PIZZORNI R., OP

Roma, anno accademico 1992 - 1993

CAPITOLO 6

**1986: APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLE NUOVE
COSTITUZIONI ELABORATE ALLA LUCE DEL CONCILIO VATICANO II
E DEL NUOVO CODICE DI DIRITTO CANONICO.
RECEZIONE E PENETRAZIONE DEL DIRITTO UNIVERSALE
NEL DIRITTO PROPRIO DELLA CONGREGAZIONE**

1. Brevi preliminari all'approvazione definitiva

Ci pare interessante, prima di addentrarci nell'esame del testo approvato, esporre brevemente le ultime fasi precedenti all'emissione del Decreto di approvazione

da parte della CRIS.

Il 15 settembre 1986 il Dicastero romano, in via orale, non approva i due articoli sulla Provincia, formulati nel Capitolo generale del 1985 e impone che si provveda a stilare un capitolo completo, da inserire poi nel testo che la CRIS approverà ex officio.

L'8 novembre la commissione presenta il testo riveduto alla Superiora generale che, insieme al suo Consiglio, lo approva all'unanimità e lo consegna alla CRIS.

Il 20 novembre si celebra il Congresso per la revisione dei testi italiani tra i quali anche il testo in questione.

Il Decreto di approvazione porta la data dell'8 dicembre 1986, solennità dell'Immacolata Concezione della B. V. M., segno di delicata attenzione verso questa Famiglia religiosa Carmelitana intimamente legata a Maria.

2. Criteri per l'elaborazione del testo costituzionale

Le esigenze avanzate dal Decreto PC ai nn. 2 e 3 e dal m. p. ES sono state fatte proprie dalla Congregazione, insieme alla volontà che le Costituzioni contenessero solo le norme giuridiche essenziali, di valore universale, per conservare l'unità della Congregazione, accogliendo i principi di flessibilità e di decentramento, come espressione di adattamento e rinnovamento, e in conformità ai principi direttivi che hanno orientato la redazione del nuovo Codice di Diritto Canonico.¹

11) Cfr , DE PAOLIS V., **La vita consacrata nella Chiesa**, Bologna, 1982, pp. 17 - 18: "Il 'coetus' appositamente per la redazione dei canoni sulla vita consacrata (...) redasse anche criteri propri, appropriati alla materia da elaborare. In particolare esso si lasciò guidare da quattro criteri specifici:

la realtà della vita consacrata non può essere presentata soltanto con norme giuridiche. Queste pur necessarie devono essere armonizzate con principi dottrinali e spirituali, che le ispirano. Il codice pertanto, per quanto riguarda la vita consacrata, deve contenere in modo armonico *elementi teologici, spirituali e giuridici*, in modo che la norma canonica tragga il suo significato dal principio teologico - spirituale e questo sia sostenuto e protetto e promosso

A tale scopo la commissione mise a punto alcuni criteri fondamentali che hanno guidato la revisione del testo:

* **criterio evangelico - ecclesiale** in modo che il testo rispetti i principi evangelici circa la vita religiosa, la sua natura carismatica di sequela Christi e la sua partecipazione al mistero e alla missione della Chiesa.

Naturalmente si percepisce una differenza abissale fra la Chiesa del 1901, con le sue Normae, che espelle dal testo tutte le citazioni bibliche, agiografiche e ascetiche, e la Chiesa Post-conciliare che comanda esattamente il contrario.

Le motivazioni possono essere molteplici. Fondamentalmente, alla base, crediamo vi sia la 'mens' del Vaticano II e, conseguentemente, del nuovo Codice di Diritto Canonico, che ha fortemente accentuato la dimensione scritturistica, carismatica, ed ecclesiologica del Diritto, producendo una normativa non più strettamente giuridica, ma teologico-giuridica. Una normativa che, come ebbe a dire Giovanni Paolo II, parlando del nuovo Codice, e definendolo con la figura geometrica del triangolo, ha alla sua base la Scrittura e il Magistero della Chiesa.

Così come nella normativa comune l'ecclesialità della vita consacrata è fortemente accentuata (cfr c. 573 § 1) e ha ragione d'essere non solo per la santità del consacrato, ma per la santità di tutto il popolo di Dio;²

* **criterio storico-carmelitano** in modo che nel testo siano presenti, al di là di tutte le mutevoli realizzazioni storiche, quei valori che costituiscono il patrimonio

dalla norma. In ogni caso il primato spetta sempre all'elemento spirituale. Le norme, invece, non vanno moltiplicate senza necessità. Di fatto la parte del codice dedicata alla vita consacrata contiene una ricchezza teologica, spirituale, ascetica di tutto rispetto e costituisce la base per intendere le norme. Molti canoni, puramente dottrinali, sono delle ottime sintesi della dottrina sulla vita consacrata.

Fedele alla dottrina conciliare che vuole il ritorno alle fonti, e in particolare allo spirito del fondatore e al patrimonio dell'istituto, la nuova legislazione deve essere redatta in modo che risulti difeso, protetto, rispettato e promosso il *carisma proprio* di ogni istituto. Tale carisma infatti ha la sua origine dallo Spirito Santo; ogni istituto è un dono che lo stesso Spirito ha fatto alla Chiesa, attraverso la persona del fondatore. E' pertanto un patrimonio che va conservato. Da tale principio derivano, quasi come corollari, gli altri due.

Le leggi universali devono essere piuttosto flessibili, in modo da lasciare spazio ai singoli istituti di adattarle alla propria identità e alla propria indole. le leggi universali dovranno essere infatti precisate e accordate da ogni istituto alla propria realtà. Si riconosce così una legittima autonomia a ogni istituto, per operare l'adattamento a se stesso. Accanto alle leggi universali, dovrà essere previsto un *diritto proprio* di ogni istituto, sia attraverso un codice fondamentale o costituzioni, nel quale vengono fissate la fisionomia e l'identità di ogni istituto, nonché le norme fondamentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, sia altri codici che contengono norme legate più alle situazioni contingenti e mutevoli. Risulta pertanto applicato largamente il principio di *sussidiarietà*. Gli istituti, sia pure sotto la vigilanza della competente autorità ecclesiastica, sono responsabili della conservazione, della crescita e dello sviluppo del proprio patrimonio.

Dal momento che l'istituto in quanto tale è depositario del carisma del fondatore, ogni membro dello stesso, nell'ambito del proprio ufficio o ruolo, è responsabile della vita dell'istituto, attraverso la partecipazione e la collaborazione. Tale principio trova la sua istituzionalizzazione nel rilievo dato dal Legislatore ai capitoli e agli organismi di partecipazione e di consultazione, tanto più che proprio nell'ambito della legittima autonomia, ogni istituto gode di più ampia libertà nell'organizzazione della propria vita."

2) Cfr, VALTORTA U., **Le norme comuni agli istituti di vita consacrata**, in ViCon 8, 1984, pp. 88 - 89.

spirituale della Congregazione.

Con il disposto del c. 587, l'autorità competente della Chiesa autorizza a strutturare la vita e l'attività apostolica secondo le esigenze della vocazione religiosa, riservandosi soltanto di verificare se i propositi del Fondatore circa la natura, il fine, lo spirito e l'indole dell'Istituto, siano bene esposti nelle Costituzioni che la Chiesa molto ragionevolmente vuole esaminare ed approvare;³

* **criterio giuridico-normativo** per garantire nel testo costituzionale la presenza, l'essenzialità e la chiarezza delle norme giuridiche atte a definire il carattere, il fine e i mezzi dell'Istituto (ES II, 12).

"Le norme giuridiche non devono essere viste come delle nude e aride regole o comandi che dirigono la vita e l'attività dei membri dell'Istituto. Esse devono e sono molto di più, vanno considerate come dei veri mezzi di santificazione e dei canali di grazia."⁴

Il Concilio non ha voluto una manipolazione del testo originario dei Fondatori, ma una fedele e piena riattualizzazione delle loro esperienze spirituali e apostoliche.

Il M. P. ES ha imposto, è vero, che le Costituzioni fossero ricche di principi evangelici, teologici ed ecclesiali, non però come inserzioni artificiali, dall'esterno, ma piuttosto come sottolineature ed esplicitazioni provenienti dall'interno stesso del progetto vissuto e descritto, e non disgiunte dalle esigenze concrete di un'adeguata struttura portante.

Oggi le Costituzioni delle Suore carmelitane Missionarie di S. Teresa del B. G. sono la descrizione autorevole di un progetto originale di vita consacrata, indicano i principi fondamentali della sequela di Cristo e la sua dimensione ecclesiale secondo lo spirito originale di Madre Crocifissa, presentando un'integrazione armonica tra ispirazione evangelica e concretezza di strutture.⁵

3 3) Cfr, SAID M., **Introduzione al nuovo diritto degli Istituti religiosi**, in ViCon8, 1984, p. 48.

4 4) SAID M., **o. c.**, p. 47.

5 5) Cfr, COSTITUZIONI 1986, **Presentazione della Superiora generale**, pp. 5 - 6. "Le nuove Costituzioni sono una magnifica sintesi delle istanze della vita religiosa che emergono nel Vangelo, nel Vaticano II, nel Codice di Diritto Canonico, in altri Documenti della Chiesa e nella breve storia della nostra Congregazione. I numerosi riferimenti, ora espliciti e ora impliciti, agli scritti della Madre Fondatrice evidenziano in maniera del tutto singolare il nostro carisma specifico e quasi scandiscono i momenti più salienti dell'avventura umana e spirituale di Madre M. Crocifissa Curcio, i cui passi furono saggiamente guidati da Padre Lorenzo van den Eerenbeemt, O. Carm. Questa stupenda sintesi sulla vita consacrata in genere, e sulla nostra identità, in particolare, non è qualcosa di accademico, ma si traduce in una concreta proposta di valori, in una scuola pratica di santità, che indica la via più breve per raggiungere la

Ad una prima lettura del testo si avverte subito che dentro è presente lo Spirito di Dio che agì profondamente nel Concilio Vaticano II.

Nella stessa formulazione si possono riconoscere con facilità le ispirazioni evangeliche e conciliari;⁶ c'è un nuovo stile di Chiesa, più semplice, più biblico.

Molti articoli sono stati arricchiti di dottrina ecclesiale e carmelitana, si è recuperato a fondo il pensiero della Fondatrice e la tradizione della Congregazione.

Dal punto di vista letterario ciò appare evidente quando si costatano le frequenti citazioni dal Diario spirituale e dalle lettere di Madre Crocifissa.

Emerge pure una più solida base a livello teologico.

3. Componenti specifiche delle Costituzioni

Il c. 587 al n. 3 dispone che nelle Costituzioni "siano adeguatamente armonizzati gli elementi spirituali e quelli giuridici"; alla luce di tale dettato, la componente normativa delle Costituzioni costituisce la base, la cornice entro cui si sviluppano le altre componenti: scritturistica, teologica, carismatico-dottrinale, apostolico-ecclesiale.

* **Componente scritturistica:** "pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie. non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie; esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono" (1 Ts 5, 17-21) ;

* **componente teologica:** la novità consiste nel ritorno alle fonti: vangelo e

meta prefissaci nella professione: essere contemplative e missionarie nello spirito del Carmelo e nello stile di S. Teresa del B. G."

6 6) In ordine a tale argomento Cfr, PIRONIO E., **Las nuevas Constituciones**, in ConSer 1984, pp. 7-16.

carisma fondazionale, che sono le linee portanti della legislazione di ogni istituto religioso, all'interno del quale si profilano tre dimensioni: a) *Cristo norma suprema*, b) *carisma e spirito dei fondatori*, c) *senso ecclesiale*, cioè, partecipazione alla sacramentalità della Chiesa;

* **componente carismatico - dottrinale**: fondante è innanzitutto l'esperienza evangelica della Fondatrice e delle sue prime compagne, i cui tratti essenziali possono sintetizzarsi nei seguenti punti:

- unione d'amore con Gesù Eucaristia, con lo sguardo fisso al Crocifisso, immolazione d'amore e spirito di riparazione, sete di sofferenza e spirito di sacrificio, sete di santità, fedeltà alle piccole cose secondo lo stile di Teresa di Lisieux;

- spirito di preghiera, proprio del Carmelo, ascolto e obbedienza alla Parola, che si traducono poi concretamente in comunione fraterna e spirito di famiglia, vita mistica;

- atteggiamento contemplativo: sintesi tra contemplazione e azione;

- spirito missionario

- attenzione ai segni dei tempi in fedele obbedienza al Magistero della Chiesa.

* **componente apostolico-ecclesiale**: la fedeltà alle Costituzioni, o meglio, al carisma in esse contenuto e descritto è scelta di impegno dinamico. Essa non è automaticamente assicurata dalla decisione iniziale, ma è dinamica, creatrice, crescente, cioè, i motivi, i valori proposti dal carisma più che azioni, sono fonti, sorgenti zampillanti e inesauribili di richieste d'impegno, dove la continuità non è monotonia, ma creazione sempre nuova, come tutto ciò che è vita.

I valori-motivi sono sempre nuovi, perché nuovo è il dono, la chiamata di Dio; sempre nuove le domande della Chiesa e del mondo, nei diversi luoghi, degli uomini, presenti e futuri, con i loro bisogni e i loro dolori.⁷

⁷ 7) Cfr, CICONETTI C., **Linee portanti della nostra legislazione**, in Atti Consegna Costituzioni, S. Marinella, 1987, pp. 1-27.

4. Alcune caratteristiche redazionali

* **Titoli**, la commissione ha avuto cura di scegliere diligentemente i titoli delle singole parti e dei capitoli, perché corrispondessero fedelmente alla materia trattata.

E' utile rilevare il tono personale dato ai titoli, specie nei primi capitoli, in cui si ripercorre, attraverso di essi, il cammino che le Carmelitane di Madre Crocifissa sono chiamate a compiere per rispondere fedelmente alla loro vocazione.

I titoletti posti a margine dei singoli articoli rappresentano delle brevi indicazioni, che ne evidenziano con immediatezza il contenuto essenziale e l'idea di fondo, permettendo di avere una visione sintetica della successione della materia nei capitoli.

* **Stile e linguaggio**, il nuovo testo ha un tono molto più stimolante rispetto ai precedenti; alla terza persona singolare si è scelto di sostituire il "noi" e si è preferita spesso la forma dichiarativa in luogo di quella imperativa.

Tale formulazione non diminuisce la forza normativa delle Costituzioni, ma indica l'intervento attivo della coscienza in rapporto alla legge, ed esprime il fatto che le religiose si sentono concordi sulla loro identità e, attraverso la loro fedeltà, corresponsabili della riuscita personale e comunitaria della missione che Dio ha loro affidata.

* **Citazioni bibliche**, esse rappresentano un'ispirazione per leggere e meditare con frutto la regola di vita.

In fedele rispondenza al Concilio, le Costituzioni ricordano il primato della Parola di Dio (PC 6).

Un sobrio ma reale filo magisteriale percorre il testo: ogni capitolo è preceduto da citazioni di Documenti conciliari, spiritualità carmelitana, scritti di Teresa di Lisieux e della Fondatrice.

- Principi innovatori a livello di dottrina codiciale sono stati recepiti, e lo si nota percorrendo il testo, specie nel capitolo sul governo, i principi introdotti dal

Concilio e ripresi dal Codice in ordine alla *corresponsabilità, partecipazione, autonomia, sussidiarietà*.⁸

5. Struttura del testo

La prima parte delle Costituzioni è introduttiva e fondante l'intera regola di vita, essa si propone di definire l'identità della Congregazione e di situarla globalmente, con la sua specificità, nella Chiesa, nella Famiglia Carmelitana, nel mondo.

Il capitolo primo, partendo dalla spiegazione della denominazione dell'Istituto (art. 1), definisce la Congregazione delineandone i lineamenti essenziali:

- origine e vocazione divina dell'istituto;

- nota caratteristica della spiritualità dell'Istituto (via dell'infanzia spirituale che, in sintonia con Teresa di Lisieux, rende contemplative in quanto Carmelitane, apostole in quanto missionarie, in due direzioni specifiche: apostolato educativo e assistenziale alla gioventù più povera, specie nei luoghi disagiati, e le 'missioni ad gentes') (artt. 3.1; 3.2).

Il capitolo secondo (artt. 7 e ss.) sulla vita consacrata, approfondisce maggiormente la vocazione carmelitana missionaria considerandola alla luce della

^{8 8}) A questo proposito giova ricordare il pensiero di due autori in particolare.

ANDRÉS X. D., **Innovationes in parte III novi Codicis quae est de institutis vitae consecratae et de Societatibus vitae apostolicae**, in CpR, 1983, p. 20: "Autonomia canonica potest definiri ut facultas generalis concessa a Codice IVC iuxta quam possunt emanare normas canonicas ad ipsos attinentes et aequiparatas normis juris universalis, in casibus praefinitis et cum notis inspirationis subordinationis, vel saltem non contradictionis cum systemate universali canonico ad cuius integritatem spectant."

CLAUDOT-DORTEL M., **Le strutture di governo e di partecipazione delle Congregazioni religiose**, in ViCon10, 1986, pp. 20-21: "Lo spirito di corresponsabilità ha la sua sorgente nella comunione di tutti i membri. Esso esige che tutti si sentano personalmente e comunitariamente responsabili della missione ricevuta, e condividano al massimo i loro punti di vista e pareri, allo scopo di illuminarsi reciprocamente, lasciando la decisione ultima al responsabile legittimo. (.) La partecipazione è un genere di relazioni giuridicamente stabilite o no, che permettono ai religiosi di farsi ascoltare dall'autorità e di prendere direttamente o indirettamente una parte reale nell'ordinamento e nella vita dell'Istituto."

consacrazione religiosa.

Riprendendo il c. 607, il PC 5, la LG 44, il testo costituzionale ha fatto propria la dottrina conciliare a riguardo e ha evidenziato che primariamente l'iniziativa è di Dio: "consacrare" è un atto per sua natura a Lui riservato. Come risposta alla chiamata, la persona si offre totalmente a Dio, per cui tutta la sua esistenza diviene vita consacrata. Qualificante e totalizzante è la consacrazione battesimale (art. 7.3), di cui la vita religiosa è espressione di radicale pienezza.

Seguono poi i capitoli inerenti a:

- vita di orazione (artt. 17-28);
- vita comunitaria (artt. 29-34);
- vita apostolica (artt. 35-38);
- formazione (artt. 39-57);
- governo (artt. 58-95);
- amministrazione dei beni (artt. 96-97);
- fedeltà alle leggi della Congregazione (artt. 98-102).

6. Capitolo I:

L'identità della Congregazione nella Chiesa

In questo primo capitolo viene espressa in maniera chiara l'identità della Congregazione di Suore carmelitane e Missionarie, affidate alla protezione di S. Teresa del B. G.

All'art. 1.3, in consonanza con quanto prescritto dal c. 607 § 2 del CJC,⁹ si delineano i requisiti essenziali che caratterizzano l'istituto religioso secondo l'ordinamento canonico: "emettiamo voti pubblici, perpetui o temporanei [...] e conduciamo vita fraterna in comunità secondo lo stile del Carmelo"

Di fatto il Codice ammette la possibilità di una professione religiosa con voti perpetui o temporanei, tuttavia i voti temporanei devono contenere l'impegno morale a rinnovarli alla scadenza. La perpetuità dell'impegno è elemento costitutivo della consacrazione, che è consacrazione della vita e della persona. Non potrebbe esserci una simile consacrazione se la professione dei consigli evangelici fosse solo temporanea, per un tempo determinato, perché non si tratterebbe della consacrazione della vita e della persona, con tutte le potenzialità che essa contiene, anche quella del suo protrarsi nel tempo.

La temporaneità della professione in realtà non contraddice con la perpetuità dell'impegno. Nessuno può essere ammesso alla professione temporanea se non dà garanzie della capacità di perseverare per sempre nell'impegno e se non ha intenzione di rinnovare alla scadenza i voti fino alla professione perpetua. Da un punto di vista intenzionale, pertanto, si richiede sempre la perpetuità sia da parte dell'istituto e sia soprattutto da parte dell'individuo.

Secondo elemento prescritto dal CJC, che per la Congregazione, in quanto carmelitana, e quindi, particolarmente aperta al valore della fraternità, assume un valore molto importante, è la vita fraterna in comune.

A tal riguardo bisogna distinguere, sulla scorta dello stesso Codice, tra la vita fraterna (c. 602), elemento necessario ad ogni istituto di vita consacrata, e derivante dal fatto di appartenere allo stesso istituto, per cui i membri sono partecipi della stessa vocazione, dalla vita fraterna in comune, tipica degli istituti religiosi. Questa comporta non solo l'appartenenza ad un medesimo istituto, nell'obbedienza alla stessa regola e sotto il governo degli stessi superiori, ma anche la vita in una comunità religiosa e la cassa comune, per cui si mette a disposizione della comunità quanto si acquista e si vive dei beni della comunità.¹⁰

L'art. 2.2 fa proprio in toto, il c. 663 § 1, ponendo al primo posto la

9) CJC 1983, c. 607 § 2: "L'istituto religioso è una società i cui membri, secondo il diritto proprio, emettono i voti pubblici, perpetui o temporanei da rinnovarsi alla scadenza, e conducono vita fraterna in comunità."

10) Cfr. DE PAOLIS V., o. c., pp. 159 - 164.

contemplazione delle verità divine e la costante unione con Dio, quale primo e particolare dovere di una Carmelitana, per la quale la dimensione contemplativa appartiene in modo essenziale alla sua esistenza di consacrata. Tale dimensione trae il suo significato dal fine cui è subordinata: l'intima unione con Dio, che costituisce la meta di ogni uomo.

L'art. 5, affidando alla Superiora generale il compito di promuovere con fedeltà la missione e le opere della Congregazione, offre a questa la possibilità di "permettere temporaneamente altre opere o forme di apostolato, non contemplate nelle Costituzioni, ma richieste dalle necessità dei tempi e dei luoghi [...] salvaguardata la fedeltà al carisma."

E' la stessa attenzione e sensibilità che il c. 677 § 1 riserva alle esigenze attuali della storia quando afferma che "Superiori e membri mantengano con fedeltà la missione e le opere dell'istituto, tuttavia le adattino con prudenza alle necessità dei tempi e dei luoghi, adottando anche mezzi nuovi e convenienti."

Siamo nella dimensione conciliare della fedeltà e del rinnovamento (PC 20) , per cui, parlando delle opere proprie dell'istituto il canone invita alla fedeltà, ma anche ad una seria verifica, per ritenere ciò che è buono e utile. I criteri di riferimento sono le necessità dei tempi e dei luoghi.

Da non sottovalutare è la norma di chiusura del succitato art. 5 che, in conformità al c. 678 richiama alla salvaguardia del carisma quale garanzia di validità e di continuità dell'Istituto nella Chiesa.¹¹

Sempre sulla stessa linea, il primo capitolo si conclude con l'art. 6.2 che, richiamando il c. 578 ¹² il quale, a sua volta, si rifà al PC 2, invita a custodire fedelmente "l'intendimento e il progetto della Fondatrice, come pure le sane tradizioni

1 11) Su tale argomento Cfr, BEYER J., **Il rinnovamento attuale delle famiglie religiose, realizzazioni e difficoltà**, in AA. VV., **La famiglia salesiana riflette sulla sua vocazione nella Chiesa di oggi**. Casa generalizia (Roma 21 - 27 gennaio 1973), Torino, p. 23. L'interpretazione costante del carisma nei diversi tempi, non può considerarsi prurito di riformulazione continua, ma è l'aspetto necessario di una fedeltà dinamica che tende e cerca di riattualizzare nel presente l'antica densità dell'esperienza spirituale fondamentale vissuta dai primi discepoli con il fondatore. Questa operazione è un delicatissimo atto di chirurgia 'spirituale' che mira a riprendere il carisma originale alla sua fonte per inculturarli senza mutare la sua sostanza e la sua identità in ogni luogo e tempo della vita della Chiesa.

Cfr anche LEDOCHOWSKA T., **A la recherche**, 20, in ROMANO A., **I fondatori profezia della storia**, Milano, 1989, p. 195. Il criterio di adattamento dinamico coglie il carisma non semplicemente come una riproduzione del passato, ma quale radicamento pieno all'origine la "dove lo Spirito ha fatto pullulare la prima linfa", consente al carisma di adattarsi più efficacemente alle mutevoli condizioni dei tempi, procedendo dialetticamente in un continuo processo d'inculturazione, che tiene presente le manifestazioni del carisma nel passato e, in pari tempo, sa leggere e rispondere alle urgenti attese del presente.

1 12) CJC 1983, c. 578: "L'intendimento e i progetti dei fondatori, sanciti dalla competente autorità della Chiesa, relativamente alla natura, al fine, allo spirito e all'indole dell'istituto, così come le sane tradizioni cose che costituiscono il patrimonio dell'istituto, devono essere da tutti fedelmente custoditi"

che costituiscono il patrimonio spirituale della Congregazione."¹³

Il compito del custodire incombe prima di tutto sull'Istituto, che è depositario del dono, quindi, sull'autorità ecclesiastica che ne è la destinataria, particolarmente nelle persone dei Pastori. Per rispondere a tale imperativo la Chiesa riconosce all'Istituto uno spazio di legittima autonomia di vita, di governo e di legislazione.

7. Capitolo II:

Vita consacrata

Il secondo capitolo delinea la consacrazione religiosa trattando in modo dettagliato i tre voti di castità, povertà e obbedienza, antepoendo sempre alle norme di ordine pratico il significato teologico di ogni singolo voto, sulla scia dell'insegnamento magisteriale della Chiesa.

L'art. 7.1 esponendo il significato della consacrazione religiosa parafrasa il c. 607 § 1 e ne evidenzia gli elementi caratteristici così come appaiono nel Codice:

¹³ Cfr. DE PAOLIS V., o. c., pp. 93-94. 97. Gli istituti si differenziano per i differenti doni secondo la grazia che è stata loro concessa (c. 577). L'identificazione del patrimonio ha una duplice fonte, il fondatore e l'evoluzione nella storia. Il patrimonio viene presentato come una realtà dinamica vitale, che ha origine dallo Spirito mediante il fondatore, ma nello stesso tempo si arricchisce con il fluire della storia e l'evolversi dell'istituto stesso. Il patrimonio ha due fonti: l'intendimento e i progetti del fondatore da una parte e le sane tradizioni dall'altra. Esso consta anzitutto dell'intendimento (*mens*) e dei progetti (*proposita*) del fondatore. L'intendimento riguarda l'intuizione o ispirazione generale del fondatore, mentre i progetti, dicono riferimento già ai mezzi di attuazione dell'intuizione generale. Fa parte del patrimonio dell'istituto non ciò che il fondatore intendeva fare, ma ciò che di tale intendimento la Chiesa ha approvato. Inoltre, fanno parte del patrimonio anche la *natura*, data da tutto ciò che caratterizza l'istituto da un punto di vista giuridico come istituto di vita consacrata nella Chiesa; il *fine*, dato dallo scopo per cui l'istituto sorge ed è approvato e che si prefigge di realizzare nella Chiesa; lo *spirito* o spiritualità, che è come l'anima che tutto unifica ed ispira; molto spesso si tratta di una precisa spiritualità che poi diviene patrimonio comune della Chiesa; l'*indole*, considerata nei documenti conciliari e post-conciliari come la fisionomia e l'identità stessa dell'istituto; è ciò che lo caratterizza nella sua individualità e peculiarità; le *sane tradizioni*, non si tratta tanto di costumi o di abitudini, forse risalenti ad antica data, e che hanno caratterizzato la vita dei membri, ma sono quelle che riguardano natura, fine, spirito e indole dell'istituto, e che sono state sancite dalla competente autorità della Chiesa. Si tratta di elementi che hanno innovato lo stesso patrimonio, senza peraltro rompere la continuità con la fonte, negli elementi che lo costituiscono.

- consacrazione di tutta la persona;
- manifestazione del rapporto sponsale con Dio;
- segno del mondo futuro;
- valore culturale e sacrificale.

Per quanto riguarda la consacrazione di tutta la persona viene esplicitato quanto già contenuto nel c. 573 § 1 a proposito della vita consacrata mediante la professione dei consigli evangelici.¹⁴

La differenza sta nel fatto che nel c. 607, ripreso dall'art. 7.1 si parla chiaramente di 'consacrazione di tutta la persona'.¹⁵

Il carattere della sponsalità è una conseguenza dell'affermazione della consacrazione a Dio. L'immagine sponsale è stata ampiamente utilizzata dalla spiritualità e dal Magistero per sottolineare in modo particolare il rapporto dell'anima consacrata nella professione dei consigli evangelici e nella verginità.

Essere segno del mondo futuro è un'ulteriore conseguenza del rapporto tra Dio e la persona; le persone che rinunciano già dal momento presente al matrimonio, figura di questo mondo, per appartenere totalmente a Dio sono segno di quel mondo futuro in cui Dio si manifesterà nella sua pienezza ad ogni anima.

Se la consacrazione religiosa ha un significato sacrificale nel sacrificio di Cristo, essa ha allora un significato culturale di lode a Dio e di santificazione per gli uomini. La vita religiosa diventa espressione piena dell'esistenza cristiana che, innestata nel sacerdozio di Cristo, ne diviene partecipe e fa di tutta la vita un'offerta gradita a Dio.

Prima di passare ai voti il testo costituzionale, all'art. 8 parla dell'abito religioso quale segno che richiama al distacco definitivo dagli interessi umani e terreni, testimonia una povertà lietamente vissuta e amata, un fiducioso abbandono all'azione di

1 14) Cfr, ANDRES X. D., o. c., p. 7: "Esta definitio nova valde complexa et normativa, quae praebet fundamenta theologica et institutionalis vitae consecratae. Legislator novis commonstrat magnam syntheseos et notabilem solertiam ad aptanda in unum, elementa essentialia theologica et canonica vitae consecratae. a) Pressius sequela Christi sub actione Spiritus sancti; b) dedicatio totalis Deo et honor seu cultus Dei; c) professio consiliorum evangelicorum; d) coniunctio cum Ecclesia per caritatis perfectionem; e) signum in Ecclesia et praenuntium gloriae caelestis."

1 15) Cfr, DE PAOLIS V., o. c., pp. 156-159. La specificazione "tutta" potrebbe sembrare superflua, ma il Legislatore ha voluto precisare che si tratta di una consacrazione che investe tutto l'essere della persona. Vi si potrebbe vedere forse anche qualcosa di più. Riguarderebbe la natura stessa della consacrazione, cioè, un'azione di Dio che prende possesso della persona facendola completamente sua.

Dio. L'articolo fornisce le motivazioni teologiche della norma contenuta nel c. 669 § 1: "I religiosi portino l'abito dell'istituto fatto, a norma del diritto proprio, quale segno della loro consacrazione e testimonianza di povertà." Il Codice rifacendosi al PC 17 offre due criteri:

- dev'essere segno della consacrazione, cioè, deve permettere che si riconosca la persona consacrata;
- dev'essere testimonianza di povertà.

I religiosi hanno l'obbligo di portarlo, sarà il Diritto proprio, nel nostro caso il Direttorio, a determinare chi può dispensare in certi casi da tale obbligo.

Negli artt. dal 9.1 al 10.7 (in tutto 9 articoli) sono contenute le norme relative al voto di castità, e a questo riguardo sono soltanto due i canoni che vengono citati espressamente nel Diritto Proprio.

L'art. 9.1 riporta totalmente il dettato del c. 599, con l'unica differenza che, mentre nel canone si parla di consiglio evangelico di castità, nell'articolo si parla di voto, ad evidenziare in questo caso il suo carattere di mezzo nella sequela Christi, in un istituto religioso.¹⁶

Nel testo del canone ripreso dalle Costituzioni emergono chiaramente gli elementi giuridici e quelli spirituali. Da un punto di vista giuridico si parla di obbligo di continenza perfetta nel celibato, si tratta di due affermazioni che devono entrambe sussistere perché si possa parlare di consiglio evangelico o voto, in quanto il celibato da solo indica semplicemente che una persona non è sposata, e la continenza perfetta da sola può sussistere anche nel matrimonio. Per quanto riguarda il contenuto del voto dal punto di vista teologico-spirituale, viene sottolineato il fine per il quale si assume la castità: il Regno dei cieli. Inoltre, si afferma che la castità è "segno della vita futura e fonte di una più ricca fecondità". la persona che per il Regno si consacra a Dio nella castità consacrata vive in sé e annuncia le realtà ultime e definitive; infine, la castità consacrata, inserendosi nella generazione dello Spirito, diventa feconda della fecondità della Chiesa, che è madre ricca di figli generati mediante lo Spirito.

1 **16) Ivi**, pp. 35 - 36. Il Codice per la prima volta descrive nella legislazione il contenuto dei consigli evangelici. l'ordine che viene seguito in tale descrizione è nuovo rispetto al CJC del '17 (c. 487): castità, povertà, obbedienza, ma è lo stesso del Concilio. Nell'ordine attuale possono esserci anche due valide motivazioni: una di ordine storico e l'altra di ordine spirituale. Di fatto le prime manifestazioni della vita consacrata nella Chiesa sono apparse all'insegna della vita celibataria o comunque non senza di essa. Circa la ragione di ordine spirituale, la LG al n. 42 parla di "votarsi a Dio con un cuore senza divisioni nella verginità e nel celibato.

L'altro canone, incorporato nell'art. 10.6, delle Costituzioni è il c. 666 circa l'uso dei mezzi di comunicazione sociale. A questo riguardo Codice e Costituzioni raccomandano la "necessaria discrezione", cioè un uso moderato e fatto con discernimento.

La moderazione dell'uso e il discernimento derivano dall'ambiguità dei mezzi di comunicazione e anche da una loro certa pericolosità, oltre che dalla natura stessa della vita religiosa che richiede una certa separazione dal mondo (c. 607 § 3).

Gli articoli dall'11.1 al 13.3 (8 in tutto) dettano norme in ordine al voto di povertà.

L'art. 11.1, citando la seconda lettera ai Corinzi, il c. 600 e la lettera 227 della Fondatrice, sintetizza in poche parole il significato teologico, giuridico e carismatico del voto.

Circa la conformità tra CJC e Costituzioni, a questo riguardo c'è da dire che anche in questo caso il testo costituzionale incorpora il c. 600, esplicitando il contenuto dell'inciso "secondo il Diritto proprio dei singoli istituti". Infatti, parla di dipendenza dalle legittime Superiori nell'usare e disporre dei beni, e pone l'accento sul senso del distacco e sulla moderazione.

Due sono gli elementi che caratterizzano il voto di povertà: la dipendenza e la limitazione, quest'ultima è duplice, nell'uso e nella disposizione.

Gli elementi spirituali del voto sono evidenziati dal fatto che la scelta della povertà ha la sua ragione nell'imitazione di Cristo che "essendo ricco si è fatto povero per noi". Inoltre, tale scelta comporta uno stile di vita povero di spirito e di fatto (LG 31), ne segue che la povertà dev'essere condotta "in operosa sobrietà ed estranea alle ricchezze terrene".

Sotto la rubrica "libere dai beni patrimoniali", negli artt. 12.1, 12.2 e 12.3 è compreso il c. 668 §§1, 4, 2.

L'art. 12.1 infatti, riprende in toto il § 1 del c. 668 in merito alla cessione dell'amministrazione dei propri beni e alla redazione del testamento.¹⁷

¹⁷) Cfr, DE PAOLIS V., o. c., p. 323 Il testamento è un atto che per sé non ha nulla in comune con la cessione dell'amministrazione o dei beni stessi. Esso è un atto di ultima volontà, che ha effetto solo dopo la morte del testatore, ma siccome anche il testamento è un atto dispositivo di beni e il voto proibisce tali atti, allora è necessario fare il testamento prima della professione religiosa. Il nuovo codice tuttavia dà una norma più flessibile. Esso deve essere fatto, ma prima della professione perpetua. nel testamento si dispone non solo dei beni che si hanno attualmente, ma di quelli che si possono avere al momento della morte. Di fatto un religioso al momento dello stesso testamento forse

Per quanto concerne la rinuncia radicale ai beni patrimoniali, presenti e futuri, l'art. 12.2, a differenza di quanto disposto dal § 4 del c. 668 (che fissa il tempo per compiere tale rinuncia prima della professione perpetua) afferma che questa, in via generale facoltativa, può essere fatta solo alcuni anni dopo la professione perpetua;¹⁸ inoltre, mentre il Codice prevede per tale atto solo la licenza del Moderatore Supremo, le Costituzioni richiedono anche il voto deliberativo del Consiglio generale. In questo caso il Diritto proprio non solo è dettagliato, secondo la sua natura, rispetto al Diritto comune, ma anche più limitativo. Senz'altro il legislatore ha voluto garantire l'estrema serietà di una scelta così importante.

L'art. 12.3, riprendendo il disposto del § 2 del c. 668, prevede la licenza della Superiora generale per modificare le disposizioni relative alla cessione e amministrazione dei beni o porre qualunque atto relativo ad essi.

L'art. 13.3, in conformità al § 3 del c. 668, a proposito di quanto la religiosa acquisisce, a qualsiasi titolo, dispone che tutto rimane acquisito dalla Congregazione. Questo perché la religiosa è obbligata alla vita fraterna comune (c. 607 § 2) che prevede anche una cassa comune, e ciò comporta che ogni membro metta in comune, oltre ai beni acquisiti ad altro titolo, anche il frutto del proprio lavoro.

Con l'art. 14.1, che riprende il c. 601, iniziano le norme relative al voto di obbedienza. Di tale consiglio il Codice, come pure le Costituzioni, parlano in modo particolare in connessione con l'argomento dell'autorità, per cui, in questo capitolo, le norme regolano il voto in sé, sia nei suoi elementi più spiccatamente giuridici che spirituali.

Innanzitutto tale voto obbliga a sottomettere la propria volontà ai Superiori legittimi, in quanto guide che hanno ricevuto da Dio, attraverso il ministero della Chiesa, una potestà al servizio del progetto suscitato dallo Spirito per l'Istituto (cc. 596 e 618) e per accompagnare il cammino di santificazione di tutti i membri (c. 619).

Inoltre, si afferma una qualità delle Superiori: sono dette infatti, "*rappresentanti di Dio*" (vice Dei gerentes), ciò significa che attraverso la

non possiede nulla, ma potrebbe averne al momento della sua morte. Il religioso è libero di disporre dei beni in favore di chiunque crede. Il testamento è regolato anche dalla legge civile. Questa non raramente richiede delle solennità senza le quali il testamento è informale, e quindi nullo. A evitare tutti gli inconvenienti legati a testamenti nulli, il legislatore prescrive che tale testamento sia valido non solo davanti alla legge canonica, ma anche alla legge civile.

1 18) Circa la possibilità di rinunciare la Congregazione dei Religiosi si è pronunciata ben due volte, con un Orientamento nel 1976 e una Decisione nel 1979. Cfr. SCRIS, **Orientamento pensioni ai religiosi**, in Inf., 1976, pp. 184 - 186; **Decisione in tema di pensioni**, in Inf., 1979, p. 256.

sottomissione a quanto essi comandano si realizza il progetto sull'Istituto e in ogni singolo membro (PC 14) . Ciò non significa che il contenuto della volontà delle Superiori sia sempre e in ogni caso il contenuto della volontà di Dio, ma piuttosto che Dio guida attraverso la loro mediazione. E' sua volontà che si obbedisca alle Superiori quando "comandano nell'ambito delle costituzioni".

Tale espressione significa che l'ambito del voto di obbedienza è in relazione al progetto dell'Istituto, delimitato dalle Costituzioni (c. 587 § 1) , per cui, la Superiora non può oltrepassare tale ambito, in quanto lei stessa è vincolata al fine dell'istituto.

Circa gli elementi spirituali che danno significato all'obbedienza, Codice e Costituzioni parlano di consiglio/voto "assunto in spirito di fede e di amore nella sequela di Cristo obbediente fino alla morte". L'obbedienza evidenzia così, in modo speciale il carattere sacrificale della vita consacrata.

Concludono il secondo capitolo delle Costituzioni due articoli che richiamano l'obbedienza alla gerarchia.

L'art. 16.1, in conformità al c. 590 § 2, presenta il Sommo Pontefice quale Superiore al quale si deve obbedire "anche in forza del voto". Si tratta di un principio di ordine generale valido per tutti gli istituti, in base al quale il Pontefice, proprio in forza della sua autorità, è superiore interno a ogni istituto religioso. Infatti, egli ha potestà ordinaria, suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, che può sempre esercitare liberamente (c. 331) .

L'art. 16.2 richiamandosi al c. 678 § 1, comanda di portare ai vescovi "religioso ossequio".¹⁹ Le Costituzioni non dicono però, in quali settori, mentre il Codice definisce la potestà dei vescovi sui religiosi in relazione alla cura d'anime, al culto divino e alle altre opere di apostolato. Tale sottomissione significa che i religiosi devono sottostare alle disposizioni e alle direttive del vescovo diocesano, responsabile della vita della Chiesa e della pastorale nella sua diocesi. Tale soggezione, però, non può significare che i religiosi possono essere costretti ad assumere opere che non rispondono al loro fine o condurle in un modo che lo contraddica. Rimane infatti, fermo il principio per il quale la Chiesa vuole che ogni istituto conservi il proprio patrimonio e rimanga ad esso fedele.

L'inserimento nella Chiesa particolare non deve significare mortificazione del

¹⁹ Cfr. CD 35; ES I, 25. 26.

carisma dell'istituto, ma metterlo a servizio di essa. Soggetto alla potestà del vescovo è l'esercizio dell'apostolato in quanto tale, non il modo che dev'essere conforme all'indole e alla natura dell'istituto.²⁰

8. III capitolo:

Vita di orazione

La preoccupazione della Commissione preparatoria nel redigere questo capitolo si è espressa su due fronti, desiderando evidenziare che la preghiera delle Suore Carmelitane di Madre Crocifissa è allo stesso tempo profondamente ecclesiale, rispondente alle esigenze del rinnovamento liturgico promosso dal Vaticano II, e tipicamente carmelitana, in sintonia con la specifica missione della Congregazione nella Chiesa.

La preghiera fortemente ecclesiale appare soprattutto da tre insistenze:

- * ruolo iniziatore e decisivo della Parola di Dio (artt. 17.2; 18) ;
- * centralità dell'Eucaristia come culmine e fonte dell'unione con Cristo, della comunione fraterna e dell'impegno apostolico (artt. 21.1-21.4) ;
- * dimensione liturgica del tempo, ritmato secondo l'Ufficio divino (artt. 23.1; 23.2) .

Lo stile carmelitano emerge da queste peculiarità:

- * contemplazione nell'azione, secondo la spiritualità della Fondatrice, che s'innesta nello spirito del Carmelo (artt. 17.1; 17.2) ;
- * riferimento a Teresa di G. B. nell'essere "nel cuore della Chiesa" realizzando

2 20) Cfr, DE PAOLIS V., o. c., p. 349.

la vocazione missionaria con la preghiera, il sacrificio, le opere di apostolato (art. 19) ;

* aspetto mariano, essenziale in tutta la spiritualità carmelitana, ispirata a Maria, Madre e Sorella (art. 18) .

L'art. 20.2, riprendendo il disposto del c. 662 afferma il primato della vita spirituale²¹ indicando come primo impegno della religiosa la promozione della vita interiore. Da ciò deriva "ogni cura" nel coltivare con assiduità lo spirito di preghiera e la preghiera stessa.

In relazione all'aspetto eucaristico l'art. 21.2 afferma che "l'Eucaristia costituisce il centro spirituale della nostra famiglia religiosa", e riprendendo la norma contenuta nel c. 608, vuole che ogni comunità abbia un oratorio in cui si conservi l'Eucaristia.

E' interessante notare come per il Carmelo anche l'ubicazione topografica della cappella, possibilmente nella zona centrale della casa (cfr Reg. Carm. X) , vuole evidenziare la centralità della preghiera comune e dell'Eucaristia quale segno di unità, vincolo di carità, fonte e culmine di tutta l'opera di evangelizzazione della Chiesa.²²

L'art. 21.4, accogliendo l'invito del c. 663 § 2 "I religiosi facciano tutto il possibile per partecipare ogni giorno al Sacrificio eucaristico"²³ dispone la partecipazione quotidiana al Sacrificio eucaristico quale fonte a cui attingere per realizzare in Cristo la comunione fraterna ed ecclesiale.

Circa il sacramento della riconciliazione, l'art. 22.3 riprende la norma del c. 664, relativamente alla frequenza di tale sacramento che, secondo l'interpretazione attuale della Chiesa, dovrebbe essere quindicinale.

L'art. 22.4 contiene le norme previste dal c. 630 §§1 e 2 circa i confessori idonei e la libertà di ogni religiosa per ciò che riguarda l'accesso al sacramento della penitenza e la direzione di coscienza. Pertanto, le Superiori, in questo caso, non devono

2 21) Cfr, **PC** 6; **LG** 46; **PO** 18; **ES** II, 16; **ET** 12.

2 22) **ANDRES X. D.**, o. c., p. 22: "c. 608 est novus [...] quoad asservationem Eucharistiae ut centrum et cor communitatis et domi."

Cfr, **DE PAOLIS V.**, o. c., p. 169: "Col nome di oratorio, recita il c. 1223, s'intende il luogo destinato, su licenza dell'Ordinario, al culto divino in favore di una comunità o di un gruppo di fedeli che ivi si radunano, e al quale possono accedere anche altri fedeli con il consenso del superiore competente". Perché la comunità possa costituire l'oratorio è necessario che abbia la licenza dell'Ordinario, a norma del c. 134 § 1. Quanto invece alla conservazione dell'Eucaristia si dovrà tenere presente anche il c. 936. Il c. 663 § 2 fa obbligo ai religiosi di assistere alla messa quotidiana, di ricevere l'Eucaristia e di fare l'adorazione al santissimo sacramento.

2 23) Cfr **Ibid.**, o. c., p. 134. L'espressione "tutto il possibile" (pro viribus) non dev'essere intesa come un alleggerimento dell'obbligo, ma anzi, un rafforzamento di esso. Il legislatore si rende conto che a volte ciò non è facile, ma non significa che bisogna ritenersi facilmente dispensati dall'obbligo di partecipazione all'Eucaristia.

'concedere' tale libertà, ma 'riconoscerla', Si tratta, infatti, di una libertà dovuta (debitam) . Questa, però, come ogni diritto va esercitata nell'ambito e nel rispetto della disciplina religiosa, ecco il senso dell'inciso "salva la disciplina della casa" (art. 22.4). Ciò significa che nessuno può pretendere, nell'esercizio del diritto, che gli siano permesse cose straordinarie o eccezionali, al di fuori e al di là di quanto è ragionevole, secondo la disciplina della comunità.

Il § 3 del c. 630, ripreso dall'art. 22.5 prevede confessori ordinari approvati dal vescovo e accettati dalla comunità per particolari tipi di case:

- quelle di formazione;
- quelle con numerosi membri.

In questo caso tali confessori devono avere una particolare approvazione dell'Ordinario non relativa alla concessione della facoltà di confessare, ma alla loro idoneità al ruolo di confessore per particolare comunità al cui servizio vengono posti. Resta sempre salva la libertà di accesso a tali confessori, senza alcun obbligo.

L'ultimo canone a cui si fa riferimento in questo capitolo è il c. 635 § 5: "osservino fedelmente i tempi annuali di ritiro", richiamato dall'art. 27.1 a proposito degli esercizi spirituali annuali.

9. IV capitolo:

Vita comunitaria

Il testo costituzionale presenta con chiarezza la vita della comunità fraterna e apostolica nel suo profondo legame con il mistero di comunione che nella comunità appunto si manifesta.

La comunione si vive, si trasmette nella comunità, forma concreta di aggregazione costituita sulla base di rapporti visibili, stabili, con strutture di mediazione e strumenti che rendono possibile la condivisione, ad esempio, la coabitazione nella stessa casa, come afferma il c. 665 § 1.²⁴

Gli articoli di questo capitolo, superando ogni genericismo, vogliono evidenziare la specificità carmelitana nello spirito di famiglia, nella dimensione della fraternità, secondo lo stile della Fondatrice.

Una vita comune vissuta nella compassione reciproca (art. 29.4) , nell'attiva collaborazione e complementarietà, nella carità fraterna, nello speciale affetto verso le religiose anziane o inferme (art. 30.1) , nell'osservanza degli atti comuni come sorgente di grandi benefici spirituali (art. 31.1) , negli incontri comunitari (art. 34.2) , momenti privilegiati di comunicazione e di amicizia.

In questo capitolo due sono le norme di Diritto comune richiamate dal testo costituzionale: il c. 665 § 1, a proposito della coabitazione e il c. 667 § 1, a proposito della clausura in alcune parti della casa esclusivamente riservati ai religiosi.

Circa il c. 665 § 1, l'art. 29.2 delle Costituzioni precisa innanzitutto il dovere della coabitazione nella casa religiosa per condurre in essa vita fraterna comune; di conseguenza non è permesso allontanarsi da essa o assentarsi senza la licenza della superiore competente.

Quando si tratta di un permesso di assentarsi per un periodo prolungato o di andare a vivere fuori di una casa dell'Istituto, l'autorità competente è la Superiore maggiore, previo consenso del suo Consiglio.

Il c. 667 § 1 viene ripreso dall'art. 32.3 delle Costituzioni che fanno obbligo di riservare alcuni ambienti della casa esclusivamente alle religiose, con l'approvazione della Superiore provinciale. Questo perché lo stile della vita religiosa esige tempi di silenzio, di riservatezza, di meditazione e di preghiera che difficilmente potrebbero essere realizzati se non ci fossero tali ambienti.

2 24) Cfr ANDRES X. D., o. c., p. 21: "Substantialis fidelitas praecedenti CJC, praecipue mediante confirmatione momenti capitalis domus religiosae ad fraternitatem vivendam in communi et personae Superioris"

10. V capitolo:

Vita apostolica

Questo capitolo mette in evidenza due nuclei:

* la missione della Congregazione come partecipazione a quella della Chiesa (art. 36.2 ex c. 675 § 2) ;

* l'originalità del contributo carismatico della Congregazione (artt. 38.1; 38.2; 3.1; 3.2; 4.1, rispettivamente sull'attività vocazionale, l'apostolato educativo ed assistenziale alla gioventù abbandonata, le missioni) , nel dinamismo ecclesiale in una fedeltà sempre rinnovata.²⁵

Un importante criterio da non sottovalutare nell'esercizio dell'apostolato è quello dell'inculturazione, come incarnazione in una determinata cultura, in un determinato popolo, sull'esempio di Cristo, che incarnandosi assunse radicalmente le categorie esistenziali del suo tempo.

A tale riguardo il c. 677 § 1 richiama gli istituti, in specie i Superiori, perché adattino con prudenza alle necessità dei tempi e dei luoghi, la missione e le opere dell'Istituto.²⁶

Il capitolo si apre con l'art. 35 che, richiamando il c. 675 § 2, evidenzia il valore primario da tenere sempre presente nello svolgimento dell'apostolato: esso deve sgorgare dall'intima unione con Dio.²⁷

L'azione apostolica non ha senso se non ha origine dalla fonte che è Dio, e che le dà efficacia; c'è sempre il rischio che l'attività perda la sua anima, di qui l'affermazione in base alla quale nella misura in cui l'azione apostolica nasce dall'unione

2 25) Cfr ANDRES X. D.-PAREDES B., **De vita religiosa intra dynamismum Ecclesiae**, in CpR, 1982, p. 132: "Esperientia Dei peculiaris Fundatricis [...] semper importat reinventionem hominis et eiusdem urgentiarum [...] necesse erit ut prosequantur pervestigare actualiores vias stimuli charismatici in creatrice fidelitate Spiritui, quia in Spiritu sistit perennis vitalitas charismatici"

2 26) Cfr GOMEZ J., **Los religiosos en la dinámica de la inculturación**, in VR, 1984, p. 111: "Inculturación es, pues, sinonimo de encarnación. Y estamos en el corazón mismo de la Iglesia y también de la vida religiosa. La inculturación es el proceso cultural por el cual la vida religiosa se encarna en una comunidad, en el pueblo concreto."

2 27) Cfr, LG 12; PC 8; CD 33-35; AA 20. 23; ES I, 23-40.

con Dio, approfondisce tale unione e la consolida.

L'art. 36.1, incorporando il c. 673, individua il contenuto essenziale dell'apostolato nella testimonianza di vita che va alimentata con la preghiera, la penitenza e la vita fraterna.²⁸

L'art. 36.2 richiama il § 3 del c. 675 a proposito dell'azione apostolica da condursi in comunione con la Chiesa.

Tale norma si comprende nel suo significato pieno se si pensa all'istituto come persona giuridica pubblica che agisce a nome della Chiesa. In questo senso "comunione" non vuol dire solo comunione di fede, dei sacramenti e dell'obbedienza (c. 205) , ma, ancora di più, osservanza di tutti i propri doveri verso la Chiesa, sia universale che particolare (c. 209) per cui, le religiose, nell'adempire il loro apostolato, devono riferirsi ai Pastori della Chiesa, sia per il contenuto dottrinale che per l'esercizio concreto dell'apostolato: un apostolato al di fuori dell'obbedienza ai legittimi Pastori è una contraddizione.

Il c. 671 prevede la licenza del legittimo Superiore per assumere incarichi o uffici al di fuori dell'Istituto, l'art. 37.2 precisa a riguardo qual'è il legittimo Superiore, cioè, la Superiora provinciale.

L'art. 37.3, riferendosi al c. 678 pone l'esercizio dell'apostolato sotto la potestà dei Vescovi e delle Superiori della Congregazione; certo non è compito di queste ultime dare direttive, nel campo della pastorale, concorrenziali con quelle dell'Ordinario del luogo, ma esse hanno il compito di vigilare perché le religiose adempiano i loro doveri nella fedeltà alle leggi della Chiesa universale e particolare e nell'osservanza delle Costituzioni.

11. VI capitolo:

Formazione

2 28) Cfr, LG 42. 44. 46; CD 33; PC 5-6; AG 11. 12; MR 14; DCVR 26.

In questo capitolo si possono scorgere tre nuclei principali, condensati attorno a tre momenti significativi dell'arco formativo:

1. tempo precedente all'incorporazione definitiva nella Congregazione, in cui la candidata percorre tre periodi tra loro continui:

* postulato (art. 40) ;

* noviziato (artt. 41-43) ;

* professione temporanea-iuniorato (artt. 45-49) ;

2. professione perpetua che incorpora definitivamente la religiosa nella Congregazione (artt. 51-52) ;

3. formazione continua (art. 53) .

Le Costituzioni non definiscono nei particolari il postulato, né lo impostano secondo una struttura giuridica determinata, in quanto spetta al Direttorio definirne le modalità (art. 40.3) , del resto lo stesso CJC non prevede tale momento nella sua normativa.

Il cammino di formazione previsto dalle Costituzioni è quello indicato dal Codice e rintracciabile nei Documenti della Chiesa sulla formazione.

La prospettiva è eminentemente normativa, ma tiene conto del dibattito sui problemi che investono il campo della formazione. Non si è ignorata la situazione di crisi che ha investito le nuove generazioni dei religiosi, né lo sbandamento di tanti educatori/trici di fronte ad una società in continuo e rapido mutamento. In modo particolare le norme hanno la loro origine negli interventi della Chiesa in questi ultimi decenni in campo di formazione religiosa e specialmente del Concilio Vaticano II.

Tra i canoni sulla formazione religiosa citati dalle Costituzioni, tre sono particolarmente innovativi:

* il c. 659 che, prescrivendo l'obbligo di una "ratio institutionis" (nel caso in questione in fase di redazione) , traccia ed impone un iter formativo;

* il c. 660 che richiede una formazione sistematica;

* il c. 661 che considera la formazione come un obbligo permanente per tutti i religiosi.

L'art. 41 afferma che con il noviziato s'inizia la vita religiosa nella Congregazione. "Iniziare", in questo contesto, assume il significato di "essere introdotta", il termine riceve il suo pieno senso dall'oggetto che gli è proprio: l'esperienza religiosa, carmelitana e missionaria, cioè, dal carisma dell'Istituto.

A tale proposito le Costituzioni si riferiscono al c. 646 che stabilisce per il noviziato quattro obiettivi specifici:

1. prendere coscienza della vocazione divina;
2. sperimentare lo stile di vita della Congregazione;
3. formarsi mente e cuore secondo il suo spirito;
4. verificare le intenzioni e l'idoneità della candidata.²⁹

L'art. 42.2, in conformità ai cc. 642 e 645, raccomanda alla Superiora provinciale la "più attenta cura" nell'ammettere al noviziato solo chi abbia maturità sufficiente per assumere il genere di vita proprio della Congregazione, e i requisiti e documenti richiesti dal Diritto universale e proprio. Tali norme vanno considerate come integranti il c. 597 che al § 2 enuncia un principio di ordine generale in base al quale nessuno può essere ammesso senza un'adeguata preparazione.³⁰

L'art. 42.3, elencando i requisiti ad validitatem per l'ammissione al noviziato, ricalca completamente il c. 643.

L'art. 43.1 prevede la durata del noviziato in due anni, di cui 12 mesi, necessari per la validità, (c. 648 § 1) da trascorrersi nella stessa comunità del noviziato. Il secondo anno non è retto da leggi canoniche ma dal Diritto Proprio.

All'art. 43.2 si pone la condizione della designazione della casa del

29) Cfr MOLINARI P., **Le tappe iniziali della formazione**, in ViCon, 1982, p. 53: "Il noviziato diventa un'autentica iniziazione alla vita di Cristo ed è perciò, una genuina introduzione alla vita religiosa. una sana teologia della vita religiosa permette al novizio di acquisire una visione unificata dei voti, di condividere tutto ciò che è di Cristo, e di fare una chiara opzione per la sua persona"

30) Cfr, DE PAOLIS V., **o. c.**, p. 266 e ss. Il momento della preparazione all'ammissione non può essere considerato strettamente una tappa del cammino formativo perché si viene ammessi all'istituto con l'ammissione al noviziato. Questa, però, non va confusa con l'incorporazione che avviene soltanto con la prima professione (c. 654), con la quale si diventa membri dell'istituto. Di fatto i novizi, pur non essendo membri, perché non ancora incorporati, appartengono all'istituto, al quale sono stati ammessi, per cui tra essi e l'istituto si è già stabilito un rapporto in qualche modo di mutua appartenenza, anche se a livello di prova e di esperienza.

noviziato perché questo sia valido (c. 647 §§ 1 e 2) fatta dalla Superiora generale con il voto deliberativo del suo Consiglio, mediante decreto scritto.

Diversamente dal Codice del 1917, l'erezione, il trasferimento e la soppressione della casa del noviziato spettano alla Superiora generale.³¹

L'art. 43.3, a proposito delle assenze dal noviziato, in conformità al disposto del c. 649 § 1 prevede l'invalidità dello stesso per un'assenza che superi i tre mesi e il recupero per una che superi i 15 giorni.

Circa la possibilità per il gruppo della formazione di dimorare fuori della casa del noviziato per determinati periodi di tempo, in vista di una formazione più conveniente, l'art. 43.4, in conformità al c. 647 §§ 2 e 3, assegna tale facoltà di concedere tale permesso alla Superiora maggiore.

Importante è da sottolineare a riguardo che anche la nuova casa, pur essendo ad tempus dev'essere designata. In questo caso la comunità che ospita le novizie non è casa di noviziato, ma una casa dove le stesse legittimamente dimorano per un certo tempo.

Il paragrafo n. 5 del c. 652 costituisce la norma contenuta nell'art. 43.5 circa il divieto per le novizie di intraprendere, durante il noviziato, studi o assumere incarichi non direttamente finalizzati alla formazione.

L'art. 43.6 offre la possibilità alla novizia di lasciare liberamente la Congregazione in qualsiasi momento, e parimenti può essere dimessa "per giusti motivi" dalla Superiora provinciale con il parere del suo Consiglio.

A differenza del c. 653 § 1 a cui l'articolo fa riferimento, nel testo delle Costituzioni è stata inserita la clausola "per giusti motivi" che garantisce la candidata da discernimenti poco approfonditi e giudizi forse affrettati.

3 31) A tale riguardo l'Istruzione sulla formazione negli istituti religiosi "**Potissimum Institutioni**" della Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di Vita apostolica (2. 2. 1990), al n 50 dà preziose precisazioni sulla costituzione della casa di noviziato: "I Superiori maggiori e i responsabili della formazione sappiano che per i novizi le circostanze presenti reclamano senza dubbio, più che non in passato, condizioni sufficienti di stabilità che permettano alla crescita spirituale in corso di svolgersi in modo profondo e sereno. E questo vale tanto più in quanto numerosi candidati hanno già fatto esperienza di vita nel mondo. Infatti, i novizi hanno bisogno di esercitarsi alla pratica dell'orazione prolungata, della solitudine e del silenzio. Perciò il fattore tempo occupa un posto determinante. Essi possono provare un maggiore bisogno di allontanarsi dal mondo che di andare nel mondo; e questo bisogno non è unicamente soggettivo. Per questo il tempo e il luogo del noviziato dovranno essere organizzati in modo tale che i novizi possano trovarvi il clima propizio a un radicamento in profondità nella vita con Cristo. Ciò che non si ottiene se non partendo dal distacco da sé, da tutto ciò che nel mondo resiste a Dio e anche da valori del mondo "che indiscutibilmente meritano stima". Di conseguenza, è affatto sconsigliato di compiere il tempo del noviziato in comunità inserite. Le esigenze della formazione devono prevalere su alcuni vantaggi apostolici dell'inserimento in ambiente povero."

Il testo costituzionale poi, dedica 8 articoli alla figura e al ruolo della Maestra, mettendo in risalto il fatto che questa, come guida spirituale in un periodo così decisivo della formazione, non agisce a titolo personale, ma il suo ministero è espressione della responsabilità di tutta la Congregazione, rappresentata dalla Superiora maggiore che la nomina. Deve, quindi agire con senso di comunione e di corresponsabilità, docile alle direttive della Congregazione, preoccupata di assicurare la continuità dell'esperienza formativa.

In risposta al c. 651 § 1³², l'art. 44.1 afferma che la Maestra delle novizie è nominata dalla Superiora provinciale con voto deliberativo del suo Consiglio, per un triennio e può essere riconfermata. Viene scelta tra le professe di voti perpetui che abbiano le qualità richieste per tale ufficio.

Poiché il CJC al § 3 del c. 651 richiede un'accurata preparazione da parte di coloro che sono preposti alla formazione, e che non siano distolti dal loro incarico a motivo di altri impegni, l'art. 44.32 dispone che "la Maestra delle novizie sia libera da incarichi che possano impedire la cura e la formazione delle novizie (PC 18).

Il successivo art. 44.3 ricalca fedelmente il § 2 del c. 652 nel delineare il programma di formazione in cui s'inquadrano e prendono respiro la verifica della vocazione e il suo sviluppo. Emerge dalla norma che la formazione dev'essere pratica, sperimentale e, nello stesso tempo, dottrinale, sistematica e organica, ma sempre nella prospettiva di una preparazione spirituale a vivere la vita di perfezione propria dell'istituto.

Circa i contenuti, viene messo in luce che i legami vitali tra la consacrazione religiosa e la vita umana e cristiana esigono come base indispensabile l'acquisto e lo sviluppo delle virtù umane e cristiane, che la vita religiosa (c. 607) e gli obblighi ad essa inerenti (c. 662 e ss.) comportano l'iniziazione alla vita di preghiera e di mortificazione, alimentata dalla contemplazione del mistero della salvezza e aiutata dalla lettura e dalla meditazione delle Scritture; che la vita religiosa, la quale si traduce in una continua vita di culto e di olocausto (c. 607), suppone un'ampia formazione alla celebrazione liturgica e una ben radicata iniziazione a praticare i consigli evangelici come espressione della consacrazione quale dedizione totale a Cristo, a Dio e ai fratelli nell'istituto, e, per esso, nella Chiesa.

3 32) CJC 1983, c. 651 § 1: "Il maestro dei novizi dev'essere un membro dell'istituto che abbia emesso i voti perpetui e sia stato legittimamente designato.

I formatori, inoltre, e tutti i responsabili, cureranno che i novizi conoscano profondamente l'indole, lo spirito, il fine, l'ordinamento, la disciplina, la storia e la vita dell'Istituto, e insieme siano compenetrati dell'amore verso la Chiesa e i suoi sacri Pastori.³³

Circa la collaborazione di persone idonee che collaborino con la Maestra, l'art. 44.5, in consonanza con il c. 651 § 2, affida alla Superiora provinciale il compito di vigilare su tale collaborazione affinché sia efficace e in modo che risulti chiaro il ruolo unico della Maestra, "alla quale unicamente è riservato il regime del noviziato"; in tale prospettiva non si ammette alla direzione del noviziato un'equipe in senso stretto.

Il c. 652 § 3, richiamato dall'art. 44.8 presenta una novità rispetto al CJC precedente, e cioè, il risalto dato alla personale responsabilità delle novizie nella loro formazione, in conformità a quanto espresso da RC 32, PC 14 e dal principio conciliare della corresponsabilità. la formazione religiosa assume un carattere personale perché è centrata sulla persona e perché è un processo di maturazione, di crescita, ma anche perché è un frutto della collaborazione costante e impegnativa della persona stessa, associata in modo fattivo all'azione dello Spirito Santo e dei mezzi di cui egli si serve.

"Il c. 652 § 3 sprona i novizi a prendere consapevolezza della propria responsabilità per poter rispondere fedelmente e attivamente alla grazia della vocazione divina. Tale responsabilità impegna i novizi ad essere artefici, cioè, soggetti o agenti attivi e responsabili, dopo lo Spirito Santo, della propria formazione, unitamente agli altri agenti. In un certo senso non sono i novizi che devono collaborare con il Maestro, ma il Maestro che deve collaborare in modo adeguato con essi."³⁴

L'art. 45.2 richiamando i contenuti del c. 654, delinea l'impegno e il nuovo status canonico che viene assunto con la professione religiosa:

- c'impegniamo ad osservare i tre consigli evangelici con voto pubblico;
- veniamo consacrate a Dio mediante il ministero della Chiesa;
- siamo incorporate alla Congregazione con i diritti e i doveri definiti dalle

Costituzioni.³⁵

3 33) Cfr, GAMBARI E., **I religiosi nel Codice**, Milano, 1986, pp. 236 - 237.

3 34) **Ibid.**, p. 237.

3 35) Cfr, **Ibid.**, pp. 246-247. La professione, secondo la dottrina classica, con la consacrazione a Dio comporta, come componente inscindibile, la incorporazione all'Istituto, ossia l'inserimento in esso quale membro. Il candidato

L'art. 46.1, ex c. 653 § 2 assegna alla Superiora provinciale, con il voto deliberativo del suo Consiglio, il compito di ammettere le novizie alla professione dei voti temporanei, con facoltà di prolungare il periodo di prova, ma non oltre sei mesi, nel caso permanessero dubbi sull'idoneità di una candidata. La proroga potrebbe essere chiesta dalla novizia stessa, in quanto il dubbio potrebbe sussistere da parte sua.

L'art. 46.2 assegna sempre alla Superiora provinciale la facoltà di anticipare la prima professione, ma non oltre quindici giorni, come risulta dal c. 649 § 2. Anticiparla più di quindici giorni, a motivo del c. 648, sarebbe renderla invalida.

L'art. 46.4, in conformità al c. 656 elenca i requisiti per la validità della professione temporanea, con la differenza che mentre il canone prevede il compimento dei diciotto anni, le Costituzioni prevedono il compimento dei diciannove anni.

Per quanto riguarda il legittimo Superiore che deve ricevere la professione, bisogna precisare che ricevere la professione non è lo stesso che ammettere. Non sempre chi ammette riceve anche la professione, né chi è competente a ricevere è necessariamente competente ad ammettere. Dal punto di vista giuridico è molto più importante ammettere che ricevere, ecco perché a ricevere può essere delegata anche una persona che non sia Superiora maggiore.³⁶

In relazione alla durata della professione temporanea, l'art. 48.1 la fissa in cinque anni, da rinnovarsi annualmente. In conformità al c. 657 § 2 assegna alla Superiora provinciale la facoltà di prolungare tale periodo ma in modo che il tempo dei voti temporanei non superi complessivamente la durata dei nove anni.

"I voti religiosi sono sempre intenzionalmente perpetui, costituiscono pertanto una vera consacrazione perpetua della vita e della persona. Il legislatore, ammaestrato dall'esperienza, non può non

attua la traditio, o consegna di sé, all'istituto, così che la consacrazione a Dio è daiversi nell'Istituto e secondo la forma di vita espressa nelle Costituzioni. Per questo la professione è fatta "secondo le Costituzioni" e spesso nel rito è inclusa la loro consegna. La professione consta di due elementi fusi insieme: consacrazione a Dio e consegna di sé all'Istituto, chiamata incorporazione. Nel Rito (nn. 70, 77), figura anche la dichiarazione del Superiore che il professo o la professa in forza della professione fanno parte dell'Istituto. In ogni professione, in qualche modo, l'istituto si dà al professo con tutto il suo patrimonio (c. 578) e lo rende partecipe della propria missione e il professo si consegna all'Istituto.

36) Cfr., DE PAOLIS V., o. c., p. 301. Cfr anche GUTIERREZ A., **professio religiosa ad tempus**, in CpR, 1983, pp. 108. 111: "profecto ad instructionem RC (1969), nulla controversia agitata fuit circa valorem theologicum-juridicum professionis temporariae; doctrina et jurisprudentia concorditer processerunt in agnoscendo et relevando semper magis characterem perpetuitatis insito in professione sic dicat temporaria. (...) Hoc professio temporaria quodam vero sensu includit consecrationem vitae, et quidem ut ab Ecclesia intelligitur totalem, sive juridice et in foro externo sive theologicè in foro interno: professus temporalis est verus religiosus tum canonicè tum theologicè et coram Deo (...) proinde sub hoc respectu, neque supraestimanda est professio perpetua neque subaestimanda est professio temporaria."

tener conto del fatto che non pochi lasciano gli impegni. Piuttosto che dover dispensare dai voti coloro che sono impegnati, anche giuridicamente in perpetuo, il legislatore preferisce, da un punto di vista canonico, ammettere soltanto temporaneamente alla professione, almeno per un certo periodo di tempo, per acquisire una maggiore sicurezza sulla stabilità della scelta e sulla perseveranza."³⁷

Gli articoli 49.1 - 3 dettano norme per il periodo dei voti temporanei o iuniorato, durante il quale, secondo quanto disposto dal c. 659 § 1, continua la formazione delle religiose perché possano condurre più integralmente la vita propria della Congregazione e rendersi meglio idonee a realizzarne la missione (cfr PC 18; ES II, 35).

Il canone, a tale riguardo, usa il termine "perficiatur" cioè; si continui, si tratta di una continuità graduale e progressiva rispetto a ciò che hanno già ricevuto e fatto. Lo scopo è indicato nei termini "plenius" e "aptius", si tratta, quindi, di approfondire, con l'accentuazione tipica della nuova tappa, ciò che si è già iniziato: la vocazione nella sua dimensione contemplativa e apostolica.³⁸

Circa l'ammissione alla professione perpetua, l'art. 52.1, ex c. 657 § 1 dispone che la religiosa, allo scadere dei cinque anni dei voti temporanei, faccia spontaneamente la richiesta di ammissione. Secondo l'art. 52.3, ex c. 657 § 3, la Superiora provinciale, per giusta causa, può permettere di anticipare la professione perpetua, ma non oltre i tre mesi; l'art. 52.4, ex c. 658 elenca i requisiti ad validitatem per la professione perpetua, e anche in questo caso si ripete la differenza, notata nella norma relativa alla professione temporanea, circa l'età richiesta: il canone richiede i 21 anni compiuti, l'articolo 24 anni compiuti.

Con la professione perpetua si instaura un legame nuovo e definitivo con la Congregazione, inoltre, la religiosa entra nella situazione ecclesiale definitiva, spirituale e giuridica allo stesso tempo, e assume con le consorelle il particolare compito che l'Istituto svolge nella Chiesa.

In coerenza al n. 18 del PC e al c. 661, l'art. 53.1 dispone che la formazione

³⁷ Cfr, **Ibid.**, p. 162.

³⁸ **Potissimum Institutioni 59**: "La prima professione inaugura una nuova fase della formazione che beneficia del dinamismo e della stabilità derivanti dalla professione. Per il religioso si tratta di raccogliere i frutti delle tappe precedenti e di continuare la propria crescita umana e spirituale con la pratica coraggiosa di ciò in cui si è impegnato. Il mantenimento dello slancio spirituale dato dalla tappa precedente è tanto più necessario in quanto negli istituti dediti all'apostolato, il passaggio ad uno stile di vita più aperto e ad attività troppo impegnative comporta spesso rischi di disorientamento e di aridità"

continui per tutta la vita, assegnando alle Superiori il compito di facilitarla, procurandone i mezzi e il tempo.³⁹

La formazione continua è presente nel testo costituzionale come esigenza, atteggiamento e dovere. E in conformità al Diritto comune si sofferma su tre linee da coltivare:

- * vita spirituale;
- * aggiornamento teologico-pastorale;
- * competenza professionale e apostolica.

Mentre nelle tappe precedenti l'Istituto era il principale protagonista della formazione con la presentazione e la realizzazione del proprio progetto di vita, dopo la professione perpetua sono soprattutto le singole religiose che devono assumere la responsabilità della propria formazione.

Le dimensioni in cui tale formazione deve attuarsi sono quelle della piena realizzazione della persona secondo lo stile di vita proprio dell'Istituto, ma anche secondo il campo di lavoro in cui ogni religiosa è impegnata.

Circa la richiesta d'indulto di lasciare la Congregazione, l'art. 54.4, ex c. 691 § 1, raccomanda che sussistano "cause gravissime", ponderate davanti a Dio; si tratta, infatti, di venir meno ad un impegno perpetuo davanti a Dio.

Le cause gravissime si riducono all'impossibilità morale a mantenere gli impegni assunti nella vita religiosa nell'Istituto, circa i voti, la vita comune e l'osservanza regolare.

Non spetta alla Superiora generale decidere o no di trasmettere la domanda alla S. Sede, ella può solo consigliare l'interessata a ritirare la domanda, a riflettere ancora, ma la richiesta è indirizzata alla Sede Apostolica, che sola dovrà dare il giudizio sull'esistenza o meno delle cause, e quindi, della concessione della dispensa. La Superiora generale è chiamata a dare un suo parere, insieme a quello del Consiglio, per poi trasmetterlo al dicastero competente.

L'art. 54.4 parla di relazione e di voto, in quanto ciò che interessa la S. Sede è

3 39) Cfr, **PI 67**: "La formazione continua aiuta il religioso a integrare la creatività nella fedeltà, poiché la vocazione cristiana e religiosa richiede una crescita dinamica e una fedeltà nelle circostanze concrete dell'esistenza. Ciò esige una formazione spirituale interiormente unificante, ma duttile e attenta agli avvenimenti quotidiani della vita personale e del mondo"

di avere precisamente la valutazione del caso da parte della Superiora generale e del suo Consiglio.

Circa la dimissione di una religiosa l'art. 55.1 dispone soltanto che la Superiora generale rispetti le norme del Diritto universale.⁴⁰

L'art. 55.3, riprendendo le norme contenute ai §§ 2 e 3 del c. 689, legifera in merito alle cause d'infermità fisica o psichica assegnando alla Superiora provinciale, con il voto deliberativo del suo Consiglio, la facoltà di non ammettere alla rinnovazione dei voti o alla professione perpetua, salvo il caso d'infermità dovuta a negligenza da parte della Congregazione o a lavori sostenuti nella stessa. In questi casi la giustizia richiede che la religiosa non sia rifiutata per una causa che è imputabile all'istituto. Come pure non può essere dimessa la religiosa divenuta demente durante il tempo dei voti temporanei.⁴¹

Anche per il passaggio ad altro istituto e l'escaustrazione l'art. 56 dice che la Superiora generale osservi le norme del Diritto universale.⁴²

L'ultima norma che chiude questo lungo capitolo sulla formazione è l'art. 57 il quale, in conformità con il c. 702 §§ 1 e 2, mentre chiarisce che la professa che legittimamente esce dalla Congregazione o ne è legittimamente dimessa non può esigere nulla dalla stessa per qualunque attività in essa compiuta, comanda però di

4 40) Cfr , CJC 1983, cc. **694; 701; 703**.

4 41) Cfr, GAMBARI E., o. c., p. 354. Il canone recepisce una decisione della SCRIS del 5 febbraio 1925 per cui un religioso divenuto demente dopo la professione temporanea ha diritto a rimanere nell'istituto, anche se non è in grado di emettere la nuova professione. Se la demenza fosse provata come preesistente alla professione, in modo da invalidare la professione stessa, non si applicherebbe il presente canone.

4 42) Cfr, CJC 1983, c. **686 §§ 1, 2, 3**. Su tale argomento cfr anche GAMBARI E., o. c., pp. 347 - 348. Nel nuovo diritto l'escaustrazione può essere concessa al professo di voti perpetui dal Superiore supremo alle seguenti condizioni: consenso del suo Consiglio, grave causa, durata non oltre il triennio. Le cause sono di vario genere, dipendenti dalla volontà del richiedente o da altre circostanze, e tali per cui non si possa o non convenga provvedervi con il semplice permesso di assenza, previsto dal c. 665. La gravità della causa è richiesta dalla cessazione dell'obbligo della vita comune in misura molto più ampia che nel caso di assenza e perché l'escaustrazione non raramente prepara la secolarizzazione. L'autorizzazione è riservata al Superiore supremo e per qualsiasi causa limitatamente ad un periodo massimo di tre anni. l'indulto per un periodo superiore a tre anni e la proroga del permesso, se fosse ancora necessario, sono sottratte alla competenza del Generale e riservati alla S. Sede per i membri di istituti di diritto pontificio o al Vescovo diocesano per gli altri. la proroga suppone che l'escaustrazione già concessa venga continuata per la stessa o per altra causa; se invece ci fosse stata una vera interruzione , sarebbe competente ancora il Superiore supremo.

Con il sistema dell'escaustrazione imposta, il Codice ha canonizzato un provvedimento in uso presso la S. Sede in certi casi piuttosto eccezionali, richiesti dal bene della comunità o del religioso stesso e ai quali non si poteva provvedere altrimenti. Su richiesta del Moderatore supremo, previo consenso del suo Consiglio, l'escaustrazione può essere imposta dalla S. Sede per i membri di istituti di Diritto pontificio o dal Vescovo diocesano per quelli di diritto diocesano. per fare tale richiesta, tanto il Superiore quanto il Consiglio dovranno valutare se vi siano cause gravi e attenersi alle esigenze dell'equità e della carità. Le cause potrebbero anche non derivare da colpa, ma essere tali da provocare grave disturbo alla comunità o pregiudicare il vero bene dell'interessato e da non potervi porre rimedio in altro modo. Nel giudicare questo il Superiore e i consiglieri terranno presenti l'equità, cioè, i doveri dell'istituto verso i membri, come pure le esigenze della carità. La S. Sede o il vescovo valuteranno anch'essi se il caso richiede un rimedio tanto radicale. La durata dipende dalla volontà della S. Sede e per gli istituti di diritto diocesano dal Vescovo; può essere imposta per un tempo determinato o indeterminato.

osservare equità e carità evangelica verso la religiosa che si separa dalla Congregazione.⁴³

12. VII capitolo:

Governo

Scopo di questo capitolo è d'indicare forme e strumenti per l'organizzazione e il buon funzionamento di tutte le strutture interne della Congregazione e rendere effettivo il servizio dell'autorità, in modo da coordinare i compiti, le iniziative e le attività di tutte le religiose.

Per l'argomento trattato il testo ha uno stile e un linguaggio molto conciso e prevalentemente giuridico rispetto ai capitoli precedenti ed anche una maggiore ampiezza, richiesta dalla natura stessa della materia.

Circa i contenuti, la Congregazione ha ripensato profondamente, nella revisione post-conciliare, il problema della struttura di governo alla luce della dottrina del Vaticano II.

4 43) Cfr **Ibid.**, pp. 374 - 375. La professione religiosa è di natura morale e spirituale e non economica, anche se ha delle conseguenze economiche proprio in forza del vincolo di famiglia che lega il religioso alla comunità. Il legislatore ritiene necessario ribadire che l'attività esercitata nell'istituto non deve confondersi con un contratto di prestazione d'opera e non genera diritto stretto in forza della giustizia commutativa di compenso come nel caso di ciò che spetta a un lavoratore. Il canone protegge l'istituto contro esigenze infondate. Benché menzioni soltanto l'opera prestata, la norma vale anche per altri beni che, in forza del c. 668 §§ 4 e 5, fossero divenuti proprietà dell'istituto. Professando secondo le Costituzioni, il religioso ne ha accettato tutte le conseguenze.

Anche la SCRIS ha studiato il problema in una Plenaria i cui risultati sono stati comunicati con lettera del 25. 1. 1974 e che sono la fonte del presente canone. Pur riconoscendo che l'ex religioso non può appellarsi a un diritto stretto di giustizia commutativa (c. 701 § 1), il canone 702 § 2 prescrive all'istituto di osservare l'equità e la carità evangelica verso chi è uscito. La norma pone in primo luogo l'equità e non indica alcun limite di tempo. L'equità va più in là della carità e impegna a prestare un aiuto che deve essere valutato caso per caso, tenendo conto di tutte le circostanze, dei bisogni del soggetto e delle possibilità dell'istituto, di quanto l'ex religioso ha dato all'istituto e di quanto ha ricevuto. L'istituto nell'esercizio della carità metterà in primo luogo coloro che sono stati suoi membri. L'equità e la carità evangelica volute dal canone vanno oltre l'aiuto economico, di cui al c. 643 § 2 del Codice del '17 per le religiose, e comportano anche l'assistenza e l'aiuto morale di cui l'ex religioso/a possono aver bisogno nel periodo, alcune volte traumatico, che segue l'uscita dall'istituto; essi devono però rendersi conto che non hanno alcun diritto di appoggiarsi sull'istituto come prima, ma debbono abituarsi alla nuova situazione.

Sarebbe un errore sminuire l'importanza dei primi due articoli (58.1 e 58.2), relativi all'autorità come servizio, e ritenerli riservati a coloro che esercitano qualche incarico di autorità nella Congregazione.

L'art. 58.2, rispondendo al c. 618 del Codice, comanda alle Superiori di esercitare in spirito di servizio quella potestà che hanno ricevuto da Dio mediante il ministero della Chiesa. Si tratta di una potestà "ex-dominativa", comune a tutti gli istituti religiosi:

"Non se confunde con la potestad de jurisdicción, porque le faltan diversas funciones peculiares de ésta, como veremos en seguida, porque non es definida en el Còdigo y porque casi non trasciende el fuero externo. Pero tampoco se identifica con la potestad privada, mediante la que son gobernadas ciertas asociaciones de fieles de naturaleza privada, porque lo IVCR no son sociedades puramente amistosas o voluntarias, sino públicas, a las que corresponde una autoridad pública. Finalmente, tampoco radica exclusivamente, ni exhaustivamente, en el voto de obediencia, porque la dimensión social de moderación in comunitaria no queda comprendida dentro del marco de este voto, trascendiéndole en parte y siendo anterior a él. Por lo mismo, su fundamento primordial y objetivo antecede, reside y coincide con su mismo origen en el ministerio de la Iglesia (c. 618; cfr ap. V. 1. 2. de este c. pp. 96-97); más específicamente, en la suprema jerarquía de ésta. Por el contrario, su fundamento subjetivo, su enganche con las personas de los subjetivos pasivos de la misma potestad, puede situarse en la donación personal y libre del religioso, plenamente actuada por la fuerza de la virtud de la religión, pero concretamente expresada en su ápice mediante la emisión del voto de obediencia."⁴⁴

Gli articoli succitati dimostrano che il problema delle strutture non solo tocca la vita di tutta la Congregazione e di ogni singola religiosa, ma fa appello alla corresponsabilità di tutte.⁴⁵

4 44) ANDRES X. D., **Los superiores religiosos segun el Codigo**, Madrid, 1985, p. 99.

4 45) A proposito della natura del munus di governo esercitato secondo l'art. 58.2 e in conformità al c. 618, cfr BONI A., **Gli istituti religiosi e la loro potestà di governo**, Roma, (1989, pp. 334 - 336. 481: "La natura della potestà di governo degli istituti religiosi è strettamente legata alla natura degli istituti stessi. A questo proposito R. Castillo Lara afferma espressamente: 'Coniuncte cum ecclesialitate vitae religiosae, utile st recensere potestatem, qua Superiores Institutum regunt. Canon 618 eam dicit "receptam a Deo per ministerium Ecclesiae". Quae asservatio multum habet momentum ad stabilendam originem et naturam eiusmodi potestatis, et e obliquo rationem ecclesiam vitae religiosae. Quantum ad originem, ibi asseritur auctoritatem Superiorum non ex Instituto aut ex basi, quan dicunt, oriri, etiamsi eorum designatio fiat per electionem. Electio est modus tantum eos designandi, sed nec naturam nec originem significat eorum auctoritatis, quae a Deo venit, et dicenda ecclesialis, quia per Ecclesiam accepta, eo quod illa Institutum approbavit et in constitutione canonica collocavit" (R. Castillo Lara, De ecclesialitate vitae religiosae in Codice iuris canonici p. 428) . E' molto significativo il fatto che qualifica la potestà propria di governo di tutti gli istituti religiosi (ex dominativa) come una potestà che procede da Dio (e non dalla base), e come una potestà che è conferita agli istituti religiosi tramite il ministero della Chiesa: si tratta di una sacra potestà che ha la propria origine da Dio e che è ecclesiale per propria natura, in quanto è demandata da Dio alla Chiesa. Per quanto riguarda il munus regendi, non tutti gli uffici ecclesiastici comportano l'esercizio della potestà legislativa, esecutiva e giudiziale (c. 135). la potestà ecclesiastica di governo è articolabile in ragione della diversità degli uffici ecclesiastici: per l'ufficio di superiore negli istituti di vita consacrata è sufficiente l'esercizio della potestà esecutiva (c. 134 § 1), unitamente

Non basta la precisa designazione giuridica delle varie competenze, ci vuole l'atteggiamento spirituale di un'obbedienza comune e condivisa, a cui tutte partecipano secondo il proprio ruolo e capacità.

A proposito dell'esercizio dell'autorità il c. 618 riportato nel testo costituzionale evidenzia alcune affermazioni molto importanti:

* *l'autorità va esercitata in spirito di servizio*: l'espressione ha un suo significato spirituale che indica un'attitudine interiore da parte di chi gestisce l'autorità e che si traduce poi in atteggiamenti e comportamenti esteriori corrispondenti al Vangelo, quindi, spirito di dedizione, di umiltà, di rispetto devono caratterizzare l'esercizio dell'autorità da parte della Superiora;

* *sul modello di Dio stesso*: la Superiora in quanto rappresentante di Dio e in quanto esercita una potestà che da lui le deriva, deve avere un atteggiamento di ascolto e di comunione con Dio: "docili perciò alla volontà di Dio nell'adempimento del proprio incarico" dice il canone. Dovendo agire a nome di Dio, dev'essere a lui attenta per non correre il rischio di non essere interprete autentica della sua volontà;

* *nel rispetto della persona*: ciò richiede che l'autorità venga esercitata nella fiducia, nella lealtà e sincerità, nella pazienza. il canone dice "suscitandone la volontaria obbedienza", l'ordine dell'autorità dovrebbe avvenire parlando dentro il cuore e l'intelligenza della persona in modo che ella dia dall'interno la propria adesione;

* *nel dialogo*: esso deriva sia dal rispetto della persona, sia dalla consapevolezza che la prima virtù della Superiora è quella dell'ascolto di Dio e delle sorelle. Il canone dice "li ascoltino volentieri". L'avverbio "volentieri" più che qualificare il sentimento si rivolge alla volontà e specifica una modalità del dialogo. Ascoltare implica un mettersi a disposizione con la volontà di capire ciò che l'altra dice per valutarlo seriamente e, se del caso, farlo proprio; implica disposizione a mutare anche i propri punti di vista, a fare una scelta prudente, oggettivamente rispondente al bene della persona;

* *per il bene dell'istituto e della Chiesa*: la funzione dell'autorità tende a unire

alla potestà di santificare e di insegnare. I Superiori religiosi nell'espletamento del proprio ufficio, esercitano una potestà-dovere che ricevono da Dio, mediante il ministero della Chiesa nell'ambito e a norma delle Costituzioni. (...) In quanto i superiori (in forza del loro ufficio) devono comandare a norma delle Costituzioni, la loro potestà si qualifica come potestà esecutiva: questa potestà è una partecipazione della potestà di governo che la Chiesa riceve sacramentalmente da Cristo. Ontologicamente questa potestà non procede "dall'ufficio ecclesiastico" che è conferito al superiore (sacramentalizzazione dell'ufficio), ma procede dalla potestà che nell'ambito dell'ordinamento giuridico ecclesiale istituisce l'ufficio ecclesiastico del superiore.

le forze verso un obiettivo comune, promuove l'agire di tutti in una direzione convergente. Il punto di riferimento è il bene dell'istituto e quindi della Chiesa, in quanto l'istituto è un bene della Chiesa.⁴⁶

Nel lavoro di revisione si è valutata ogni singola struttura secondo i criteri generali indicati dall'ES per la revisione delle Costituzioni e vi hanno assunto un'importanza particolare i seguenti:

* **criterio giuridico-normativo**, per garantire la presenza, l'essenzialità e la chiarezza delle norme; in particolare si è avuto cura di sintonizzare il Diritto proprio alla normativa comune promulgata dal CJC;

* **criterio esperienziale**, la rielaborazione definitiva ha tenuto conto della sperimentazione circa la praticabilità delle strutture di governo esistenti e ha introdotto la struttura di governo provinciale (art. 59.2).

Nel Capitolo generale del 1985, sessione ventesima, il Moderatore ha sottoposto all'esame delle capitolari i due articoli da inserire nelle Costituzioni, che danno la facoltà alla Superiora generale e al suo Consiglio di erigere in Province la Congregazione o una parte di essa. Le capitolari hanno attentamente esaminato gli articoli con un'approfondita discussione e vari chiarimenti, infine li hanno approvati all'unanimità, dando facoltà alla Superiora generale col suo Consiglio di modificarli nella forma, se necessario.⁴⁷

La CRIS ha imposto a riguardo un capitolo completo sulla Provincia (artt. 77.1-90). Il IX Capitolo generale straordinario, celebrato in S. Marinella nei giorni 27 dicembre 1988 - 6 gennaio 1989 dà l'avvio ad un governo provinciale nella Congregazione.

Dalla relazione della Superiora generale alle Capitolari e dal Decreto di erezione cogliamo lo scopo e le motivazioni che hanno indotto il governo generale alla scelta di un governo decentralizzato:

"Questo nuovo ordinamento di governo [...] ha lo scopo di facilitare il governo e accrescere i vincoli di unità per l'incremento della Congregazione, di favorire una maggiore partecipazione delle singole religiose alla vita di essa, di accompagnare e orientare meglio il lavoro apostolico nella fedeltà e

4 46) Cfr, DE PAOLIS V., o. c., pp. 187-191.

4 47) Cfr, CAP. GEN. 8°, Atti, Sessione XX.

nell'unità della Famiglia religiosa."^{48/49}

Tornando all'esame dettagliato del testo notiamo che l'art. 59 presenta in sintesi le strutture fondamentali e i rispettivi organi di autorità nella Congregazione, a tre livelli: generale, provinciale e locale. Ad ogni livello è preposta una Superiora, che governa con potestà ordinaria. La sua autorità è personale e propria, come ogni autorità nella Chiesa, per cui, viene implicitamente escluso un governo di natura collegiale.

Ella è però assistita da un Consiglio ed è tenuta a valersi dell'opera di esso nell'esercizio del proprio ufficio (c. 627).

L'autorità personale viene così illuminata e corroborata dall'aiuto del Consiglio, e, in determinati casi di particolare importanza, indicati dal Diritto proprio, anche condizionata dal suo voto deliberativo.

Si rilevano, inoltre, anche altri organismi che godono di autorità esercitata in altra forma, in determinati momenti e circostanze. Si tratta dell'autorità dei Capitoli riuniti in sessione generale o provinciale (artt. 60-61), la cui autorità è limitata alla durata della sessione.

L'art. 60 afferma che il Capitolo generale ha autorità suprema su tutta la Congregazione, in quanto elegge la Superiora generale e il Consiglio generale, ed

4 48) CAP. GEN. 9°, **Relazione Sup. gen.**, S. Marinella, 11. 12. 1988, in Atti, p. 31.

(49) CAP. GEN. 9°, **Decreto di erezione delle Province nella Congregazione**, Allegato C, S. Marinella, 1. 1. 1989, in Atti, pp. 46 - 48. "La Superiora generale avendo costatato con vivo compiacimento e riconoscenza al Signore il cammino della Congregazione e la sua presenza nel mondo (...) ritiene maturi i tempi per attuare quanto prescritto nelle Costituzioni sull'ordinamento delle Province; pertanto a norma delle Costituzioni, con il voto deliberativo del Consiglio, previa consultazione delle religiose, erige le seguenti province: Provincia italo - maltese, denominata "Maria SS.ma del Carmelo" (...), Provincia brasiliana denominata "S. Teresa di G. B." (...). Le suddette Province sono governate a norma delle Costituzioni, del Direttorio e degli Statuti provinciali. Il presente Decreto va in vigore con la celebrazione del primo Capitolo provinciale, che sarà celebrato dalla Provincia italo - maltese, entro il mese di giugno 1989, dalla Provincia brasiliana entro il mese di luglio 1989. Oltre le suddette Province, la Superiora generale riserva alla sua giurisdizione le seguenti case in attesa di un loro maggiore incremento, in Canada, Tanzania, Filippine, con le religiose attualmente dimoranti in esse, le quali tuttavia appartengono alle rispettive Province. Inoltre, la Superiora generale riserva alla sua giurisdizione anche la Casa Madre in S. Marinella, sede del governo generale e della casa di formazione (noviziato e postulato) con le persone elencate all'appendice 4." Le case del Canada, della Tanzania e delle Filippine sono state costituite in delegazione, rispettivamente: Delegazione "S. Giuseppe" con Decreto del 16. 7. 1990; Delegazione "S. Teresina" con Decreto del 10. 8. 1990; Delegazione "Padre Lorenzo" con Decreto del 10. 8. 1990. Sono governate dalla Superiora generale tramite una sua delegata alla quale conferisce le potestà delegate necessarie. Inoltre, ogni Delegazione ha un proprio Statuto contenente le norme di dettaglio per la vita della delegazione stessa.

Per quanto riguarda la *Casa Madre*, attualmente sotto la giurisdizione immediata della Superiora generale, e anch'essa regolata da un suo Statuto (cfr Decreto 3. 5. 1990), vista la particolare natura e specificità di questa casa che, oltre ad essere depositaria delle memorie storiche della Congregazione, è la sede da cui ha avuto ufficialmente inizio la Congregazione, casa del ceppo fondazionale, riconosciuta come tale dalla Chiesa con l'erezione diocesana dell'Istituto stesso, si vedrebbe più opportuno che il suo regolamento fosse previsto nelle Costituzioni, a garanzia di maggiore stabilità, in modo che non sia sottoposta ad eventuali mutevoli decisioni delle Superiori generali che si succedono nella Congregazione.

emana norme per tutta la Congregazione.

A questo proposito nel testo costituzionale ci sembra di dover rilevare una lacuna inerente alla mancanza di citazione del c. 596 sulla potestà dei Superiori e dei Capitoli. Mentre si definisce, infatti, l'ambito di esercizio dell'autorità del Capitolo generale e la modalità, si dice che esso esercita la suprema autorità su tutta la Congregazione quando è legittimamente riunito, non si comprende perché in tale sede non venga citata la fonte del Diritto universale alla quale attinge l'art. 60 delle Costituzioni.⁵⁰

Per quanto riguarda le competenze assegnate al Capitolo generale l'art. 62, richiamando il c. 578, mette al primo posto nell'elenco la tutela dell'intendimento e del progetto della Fondatrice; segue, ex c. 631 § 1, la promozione di un "adeguato rinnovamento", quindi, la verifica della situazione generale della Congregazione alla luce delle relazioni della Superiora generale e delle Superiori provinciali, l'elezione della Superiora generale e del suo Consiglio, la trattazione degli affari di maggiore importanza e l'emanazione di norme vincolanti tutta la Congregazione; apportare modifiche alle Costituzioni (anche se queste vanno sottoposte al giudizio della S. Sede) e al Direttorio, esaminare la situazione finanziaria della Congregazione e stabilire l'entità dei contributi che le singole province devono versare alla cassa generalizia.

Si tratta di cinque compiti principali istituzionali che il legislatore affida all'autorità suprema dell'istituto. A riguardo osserva l'Andres:

"La formulazione indica con chiarezza: 1) che la lista è aperta; 2) che sono le (competenze) principali; 3) che perciò quelle che possa affidargli il Diritto proprio non potranno superare queste per importanza, né spostarle, anzi, dovranno potersi ridurre organicamente a qualcuna di esse."⁵¹

Circa la tutela del patrimonio spirituale della Congregazione si configura per il

5 50) CJC 1983, c. 596 § 1: "I Superiori e i Capitoli degli Istituti hanno sui membri quella potestà che è definita dal Diritto universale e dalle Costituzioni." Sulla natura di tale potestà Cfr , GAMBARI E., o. c., pp. 77 - 78. Il canone a differenza del Codice del 1917, c. 501 § 1, che chiamava questa potestà dominativa, non la qualifica, lasciando questo alla dottrina. Essa può essere detta ecclesiastica, in quanto è data mediante il ministero della Chiesa ed è collegata ad un ufficio ecclesiastico (cfr c. 145 § 1), tuttavia non sia confusa con la potestà di governo o di giurisdizione. Come tale essa non è di natura privata, ma pubblica. Il carattere della potestà risponde alla natura degli istituti in cui si applica: indubbiamente gli istituti di vita consacrata, come parte della Chiesa e in ragione della funzione che essi vi svolgono, sono di natura pubblica, cioè interessano la Chiesa come tale e operano in suo nome con rilevanza nella vita della Chiesa stessa, analogamente a quanto avviene per gli atti della potestà di governo.

5 51) ANDRES X. D., **Il diritto dei religiosi**, Roma, (1984, p. 139.

Capitolo generale una sorta di diritto/dovere: diritto di tutela, dal momento che il patrimonio costituisce l'essenza dell'istituto stesso, di cui l'organo di governo in esame ha la massima responsabilità; dovere di fedeltà, obbligo fondamentale derivante dallo stesso c. 578, in base al quale "il patrimonio dev'essere da tutti fedelmente custodito".

Circa la promozione di un adeguato rinnovamento, se nel necessario rinnovamento (PC 2) la fedeltà al carisma di fondazione è un dovere di tutti, lo è soprattutto per il supremo organo legislativo dell'Istituto. Si tratta di conciliare rinnovamento e patrimonio: restando intatto nella sostanza, quest'ultimo deve adeguare le sue espressioni e il suo linguaggio, assumere nuove forme d'incarnazione nel popolo di Dio, continuamente in cammino verso quella Patria sempre desiderata ma mai posseduta.

Circa l'elezione della Superiora generale che governa tutto l'Istituto, il legislatore, rigettando tutti gli altri possibili modi di provvisione impone tassativamente quello dell'elezione canonica: il Moderatore supremo sia designato mediante elezione canonica a norma delle Costituzioni" (c. 625 § 1).⁵²

Circa la *"trattazione degli affari di maggiore importanza"*, per "affari" il legislatore intende tutto ciò che rientra nella competenza della Superiora generale, si tratti di quanto già esplicitato nel canone, si tratti di altre questioni riguardanti nomine, disciplina religiosa, stato delle finanze.

La competenza del Capitolo generale, nel rispetto del principio di sussidiarietà, può abbracciare tutti i settori della vita dell'Istituto, fermo restando che, più è grande l'Istituto più generali devono essere necessariamente le questioni da trattare, più è piccolo, maggiormente si entrerà nei dettagli da regolare.

Inoltre, bisogna distinguere gli affari da trattare in un Capitolo generale di un Istituto a governo centralizzato da quelli che si trattano nel Capitolo generale di un istituto meno centralizzato.

In sintesi, possono definirsi *"affari di maggiore importanza"* le questioni che, riguardando per loro natura e volume tutto l'Istituto religioso in quanto persona giuridica, trascendono la competenza di tutti gli altri organi ordinari ed inferiori di governo dell'istituto stesso per entrare nella sfera di quella dell'organo supremo di

⁵²) L'elezione canonica è la designazione del candidato ad un ufficio ecclesiastico vacante, fatta in capitolo o collegio elettorale da coloro che godono dello ius suffragii, e perfezionata con l'accettazione dell'eletto e, in alcuni casi, la conferma del Superiore competente.

autorità. Circa l'emanazione di norme il c. 631 § 1 conferisce al Capitolo generale la possibilità di emanare norme obbliganti per tutte le persone, fisiche e giuridiche, dell'istituto. In ordine a ciò bisogna precisare che, in quanto trattasi di Capitolo generale di un istituto religioso laicale (quindi non rientrante nel § 2 c. 596, relativo agli istituti religiosi clericali di diritto pontificio, i quali godono anche della potestà di governo o giurisdizione, per cui ne consegue che la loro potestà di emanare norme è vera potestà legislativa), i canoni succitati si applicano per analogia anche alle norme emanate dai Capitoli generali degli altri istituti religiosi che, a norma del c. 596 § 1, godono della sola potestà (ex dominativa) che è definita dal Diritto universale e dalle Costituzioni. La forza vincolante di queste norme si misura in rapporto: a) all'autorità suprema dalla quale provengono, b) al contenuto specifico di ciascuna, c) all'obbligatorietà specifica che in concreto l'autorità ha conferito alla singola norma. In merito all'obbligatorietà, le decisioni capitolari, poiché possono essere sempre cambiate prima della conclusione del Capitolo, iniziano ad avere vigore solo a capitolo terminato, inoltre restano in vigore solo fino al Capitolo successivo (art. 67.2). Le restanti due competenze, alle lettere f e g dell'art. 62, sono norme di Diritto proprio non contemplate dal c. 631 § 1 del Codice.⁵³

Per quanto riguarda la validità delle deliberazioni del Capitolo generale che apportano modifiche alle Costituzioni, l'art. 67.1, ex c. 587 § 2, oltre alla maggioranza del 2/3, richiede anche l'approvazione della S. Sede.⁵⁴

L'art. 68.1 nel regolare le elezioni dispone che siano tenute presenti le norme contenute nel c. 172 § 1 circa le condizioni per la validità del voto, il c. 626 circa l'obbligo di astenersi dal procurare voti per sé o per altri, il c. 173 § 3 circa la nullità della votazione in cui il numero delle schede sia risultato superiore a quello delle votanti.

L'art. 68.2, in ordine alla mancanza di requisiti per la validità di un'elezione, prevede, richiamando i cc. 181 § 1 e 182 § 1, l'istituto della postulazione.

⁵³ Cfr. IANNONE F., o. c., pp. 86 - 106.

⁵⁴ Cfr. GAMBARI E., o. c., p. 56: "L'approvazione della Chiesa comporta un atto di magistero ed equivale ad una canonizzazione della forma di vita descritta e ordinata nelle Costituzioni; è un atto di governo che conferisce una forza particolare alle norme delle Costituzioni, per cui queste acquistano in certo modo forza di leggi ecclesiastiche. Pertanto nessuna autorità inferiore può cambiarle, come afferma il canone, e neppure dispensarne se non nella misura concessa dall'autorità che approva. Anche l'interpretazione autentica è riservata all'autorità che approva. Le Costituzioni sono la risultanza dell'azione convergente dell'Istituto stesso che elabora i testi, li approva attraverso i propri organi e dell'autorità gerarchica competente alla quale spetta confermarli e anche, in quanto lo ritiene opportuno, modificarli. L'intervento della gerarchia non mortifica l'autorità dell'Istituto, ma l'assiste e la rafforza"

I successivi articoli dal 69.1 al 71.13 (20 in tutto) dettano norme riguardanti l'ufficio di Superiora generale.

L'art. 69.2, richiamando il c. 623 che richiede un "periodo adeguato di tempo dopo la professione perpetua, da determinarsi dalle Costituzioni, detta i requisiti per essere elette all'ufficio di Superiora generale:

- compimento di 35 anni di età;
- 5 anni di professione perpetua nella Congregazione;
- qualità richieste per il buon governo di essa.

A nostro modesto parere il termine minimo di 5 anni di professione perpetua non risponde in modo pieno al "periodo adeguato di tempo" di cui parla il Codice. In ciò siamo confermati anche dal pensiero degli autori.

"L'espressione suppone che non si tratti semplicemente di un anno o due. Si dovrà trattare di almeno 3 o 5 anni per qualsiasi ufficio, di un periodo ancora maggiore per uffici di Superiore maggiore."⁵⁵

In ottemperanza al c. 624 § 1 che dispone che i Superiori devono essere costituiti per un periodo di tempo determinato e conveniente alle esigenze dell'istituto, e § 2 il quale comanda al Diritto proprio di provvedere affinché i Superiori non rimangano troppo a lungo in uffici di governo senza interruzione, l'art. 69.2 fissa la durata del mandato di Superiora generale in un sessennio, che può essere reiterato per un secondo sessennio, ma non oltre.

Per quanto inerisce alle competenze assegnate alla Superiora generale le Costituzioni prevedono le seguenti:

* l'art. 71.1, in ottemperanza al c. 622 dispone che questa, assistita dal suo Consiglio, esercita la sua autorità sulle Province, sulle singole case e su tutte le religiose, governando a norma del Diritto universale e proprio. Tale inciso, nuovo

⁵⁵ DE PAOLIS V., o. c., p. 209. Cfr anche GAMBARI E., o. c., p. 159: "In questa determinazione si terrà conto del grado o livello di superiorato che dev'essere conferito e, normalmente, quindi, si fisserà un periodo di tempo diverso per la designazione a Superiore provinciale e locale (...), va da sé che il congruo periodo di tempo dev'essere di una durata tale da garantire una certa esperienza di vita religiosa vissuta in una condizione di incorporazione definitiva nella Congregazione."

rispetto al CJC del '17, che al c. 502 diceva "secondo le Costituzioni" è rilevante per le conseguenze che comporta, in quanto la formula "a norma del Diritto proprio" è più ampia, abbracciando oltre alle Costituzioni, tutte le altre norme che reggono l'istituto e i suoi membri (cfr c. 587 § 4) . Per gli altri Superiori la misura della potestà è data dai limiti dell'ufficio ad essi conferito.

* L'art. 71.2 assegna alla Superiora generale tre compiti:

a) vigilare sull'osservanza, b) sulla fedeltà della Congregazione al proprio carisma, c) sulla partecipazione alla vita della Chiesa secondo le direttive della S. Sede.

* L'art. 71.3, in consonanza con il c. 592 § 2, dispone che la Superiora generale provveda a far conoscere i documenti della S. Sede inerenti i religiosi e ne curi l'osservanza. La comunione con la Chiesa, espressa anche nella filiale sottomissione alla suprema autorità, impegna i Superiori di ogni istituto ad adoperarsi per far conoscere ed osservare i documenti della S. Sede.

* L'art. 71.4 afferma che la Superiora generale, per giusti motivi e in casi particolari, può dispensare per un tempo determinato dall'osservanza di norme disciplinari delle Costituzioni e del Direttorio.

* L'art. 71.5 dà facoltà alla stessa, udito il parere delle Superiori provinciali interessate, di trasferire le religiose da una Provincia all'altra. In queste ipotesi si rende molto evidente il significato di un'autorità che si estende a tutte le case e a tutte le religiose (cfr art. 71.1).

* Secondo l'art. 71.6 la Superiora generale, con il voto deliberativo del suo Consiglio e per giusta causa, può concedere ad una suora di vivere fuori della casa religiosa per un anno, a meno che non ci siano motivi di studio o apostolato da svolgere a nome della Congregazione.

* Per quanto riguarda la possibilità di accesso a facoltà universitarie o a corsi ad esse equiparati, e di pubblicazione di scritti di religione o di costume, mentre il c. 832 prevede la licenza della Superiora maggiore, l'art. 71.8 parla espressamente di licenza spettante alla Superiora generale, oltre a quella del Vescovo diocesano.

* L'art. 71.9 assegna alla Superiora generale, con il voto deliberativo del suo Consiglio, su proposta della rispettiva Superiora provinciale, la facoltà di trasferire o rimuovere una Superiora locale per ragioni stabilite dal Direttorio (c. 624 § 3) . Questo

perché il trasferimento e la rimozione spettano all'autorità che ha conferito l'ufficio o ad un'autorità superiore, a norma del Diritto universale e proprio.

* In ottemperanza al c. 628 §§ 1 e 3, uno dei compiti primari riservati alla Superiora generale è quello della visita canonica che l'art. 71.11 definisce nei tempi: una volta ogni due anni le case direttamente dipendenti da lei, una volta ogni tre anni le singole case delle Province, e nello scopo: mantenere viva la vita spirituale e apostolica, promuovere l'osservanza, risolvere eventuali difficoltà.

Poiché la visita si estende a quanto interessa la vita e l'attività dell'Istituto, delle Province, delle case e delle persone, conformemente al Diritto universale e proprio, la Superiora generale compie la visita rimanendo sempre nei limiti del proprio ufficio.

Tale compito è riservato in via quasi esclusiva alla Superiora generale se l'art. 71.12 dispone che solo per grave impedimento può farsi sostituire nella visita da una Visitatrice, sua delegata, che deve nominare con il voto deliberativo del suo Consiglio. In casi particolari può inviare, udito il parere del suo Consiglio, possibilmente la Vicaria generale o un'altra Consigliera generale.

Riguardo alle competenze che il Diritto proprio riserva alla Superiora generale, riteniamo opportuno rilevare nel testo costituzionale una disarmonia metodologica. Infatti, non si comprende la motivazione e il criterio per cui le norme relative all'erezione di nuove case e la soppressione di case legittimamente erette, facoltà anch'esse riservate alla Superiora generale, secondo gli artt. 95.1, 2, 3, sono state inserite alla fine del capitolo sul governo e non tra le competenze della Superiora generale (art. 71). Ci sembra questa un'incoerenza redazionale che andrebbe corretta in una futura revisione del testo.

Gli artt. 72.1-73.5 (11 in tutto) dettano norme in ordine al Consiglio generale: elezione e competenze.

L'art. 73.2 indicando nell'aiuto prestato alla Superiora generale nel governo della Congregazione, il compito delle Consigliere esprime pure lo stile con cui esse devono agire:

- esprimere con chiarezza e lealtà il proprio parere,
- valutare le ragioni esposte,

- dare il voto deliberativo o consultivo con spirito di responsabilità,
il tutto per il bene e l'incremento della Congregazione.⁵⁶

Da rilevare sono soprattutto due articoli: l'art. 73.4 che, in ottemperanza al c. 127 dispone che le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta, e l'art. 73.5 che, richiamando il § 2, n° 2 del c. 127, dispone che nel caso sia richiesto il voto deliberativo (il canone parla di consenso) del Consiglio, per agire validamente la Superiora generale deve richiederlo e non può andare contro di esso.⁵⁷

Gli artt. da 73 a 76 prevedono il ruolo e gli incarichi affidati alla Vicaria generale, Segretaria generale ed Economa generale.

Gli artt. 76.1 e 2 assegnano alla Superiora generale, con il voto deliberativo del Consiglio e previa opportuna consultazione la potestà di:

- erezione, soppressione di una circoscrizione e modificazione dei suoi confini;
- riservarsi alcune case sotto la sua diretta dipendenza;
- disporre dei beni di una circoscrizione soppressa.

A tale riguardo dobbiamo rilevare un'ulteriore lacuna, ravvisata ancora nella mancanza di citazione della norma di Diritto Universale, il c. 581 a cui fa riferimento l'art. 76, visto che il testo costituzionale altrove è molto preciso e puntuale nel citare le fonti di Diritto comune a cui si richiamano quelle del Diritto proprio.

5 56) Cfr DORTEL - CLAUDOT, **Le strutture di governo e di partecipazione delle Congregazioni religiose**, in ViCon 10, 1986, pp. 44-45.

I Consiglieri generali devono essere complementari del Superiore generale. Devono arricchire il punto di vista di questo con il loro. Dunque non devono rassomigliargli troppo. Tuttavia devono essere tali che il Superiore generale possa trovare in loro degli aiuti e dei collaboratori. Una certa unità di visione è dunque necessaria in seno a un Consiglio, perché la sua azione non ne rimanga paralizzata. Per questo, la prima persona da consultare in vista dell'elezione dei Consiglieri, è il Superiore generale stesso. I Consiglieri generali devono essere tali da poter collaborare tra loro. Non è necessario che i futuri Consiglieri siano già amici, ma deve esistere tra i membri di un Consiglio un minimo di affinità. Il lavoro del Consiglio non dovrebbe essere bloccato da una mancanza di accordo, difficilmente superabile, tra questa o quella persona. A dei Consiglieri si chiedono soprattutto qualità nell'ordine del giudizio e del consiglio, essi devono dunque essere persone capaci di avere una visione d'insieme dei problemi, per questo occorre loro uno spirito aperto, cioè capace di abbracciare una questione in tutte le sue dimensioni. Devono anche avere una certa attitudine allo studio, devono saper fare una riflessione personale, non devono essere di quelle persone senza idee proprie che si associano volentieri all'ultimo che ha parlato e si lasciano influenzare dalle mode. Una certa potenza di attenzione è loro necessaria, una certa capacità di leggere parecchio, di raccogliere informazioni non solo sulla Congregazione, ma sulla vita della Chiesa, sul mondo. Occorre che essi sappiano a tempo debito attirare l'attenzione del Superiore generale su un punto o l'altro. Il Consiglio generale dev'essere, per quanto possibile, l'immagine della Congregazione. Senza che questo paralizzi l'azione del Consiglio generale e rompa l'unità di visione necessaria al suo interno, le grandi "correnti" della Congregazione, nel senso buono del termine, anche se su alcuni punti sono opposte, devono essere rappresentate nel Consiglio. Occorre che il Superiore generale, avendo di fronte a sé i suoi Consiglieri, possa dire in qualche modo: ho di fronte a me la Congregazione.

5 57) Ci pare opportuno precisare che le espressioni "voto deliberativo del Consiglio" "consenso del Consiglio", "accordo del Consiglio" sono strettamente sinonime e designano la stessa cosa. Quando la Superiora generale ha bisogno del voto deliberativo del Consiglio prima di prendere una decisione, non ha diritto, sotto pena di invalidità, di prendere tale decisione se il Consiglio le rifiuta il suo consenso, ma se il Consiglio glielo accorda, ella conserva il diritto di prendere o no la decisione.

Il successivo art. 77.1, in conformità al c. 621, definisce la struttura della Provincia all'interno della Congregazione, e il suo scopo:

- è costituita da più comunità locali che condividono la vita fraterna e il carisma della Congregazione;

- ha il duplice scopo di: a) facilitare il governo, b) accrescere i vincoli di unità per l'incremento della Congregazione.

Il c. 621 che definisce la Provincia: "Col nome di Provincia si designa l'unione di più case che costituisce una parte immediata dell'istituto sotto il medesimo Superiore, ed è canonicamente eretta dalla legittima autorità", usa il termine "provincia" senza volerlo caricare di una particolare importanza e quindi senza escludere la possibilità di altri nomi. Inoltre, bisogna dire che la divisione in province non è di per sé necessaria, anzi, tale divisione, quando si verifica, come nel caso in questione, avviene quando l'Istituto ha avuto un certo sviluppo e quindi, in un tempo successivo alla sua erezione canonica.

La divisione in province è un momento importante nella vita dell'Istituto, ecco perché il c. 581 esige che le Costituzioni precisino l'autorità competente a farla.

Va pure detto che in genere l'istituto, prima di arrivare alla divisione in province, conosce altre divisioni intermedie (nel nostro caso quella delle Regione), che però non hanno la caratteristica delle province in quanto non ne hanno gli elementi essenziali costitutivi, a norma del c. 621.

Infine, la divisione in province non comporta necessariamente che lo sia tutto l'istituto e non una sola parte, o che alcune case non possano rimanere alle dirette dipendenze della direzione generale o che non possano esistere anche altre circoscrizioni che non hanno le caratteristiche di provincia (nel nostro caso, oltre alle province, nell'Istituto coesistono le delegazioni e la casa madre, che sono alle dirette dipendenze della Superiora generale).⁵⁸

Circa i requisiti per erigere una provincia, l'art. 77.2, oltre ad una consistenza numerica di religiose professe di voti perpetui (a norma del Direttorio art. 60.1, in numero minimo di 25 religiose di voti perpetui) richiede una pluralità di case. Il c. 115

58) Cfr. DE PAOLIS V., o. c., pp. 199-203. Generalmente la provincia negli istituti di vita apostolica è eminentemente funzionale al bene di tutto l'istituto. In questo caso l'autonomia della provincia è piuttosto limitata, grande è essa l'autorità della Superiora generale; gli stessi beni che essa può possedere sono subordinati al bene di tutto l'istituto. Persone e beni della provincia possono essere in questa ipotesi facilmente trasferiti da una provincia all'altra, dalla provincia all'istituto in sé.

§ 2 per l'erezione di una persona giuridica esige almeno 3 persone, (a norma sempre dell'art. 60.1 del Direttorio, si prevede un umero minimo di 5 case). Inoltre, si richiedono possibilità di vocazioni locali e stabilità apostolica con prospettive di continuità e una sufficiente autonomia economica.

E' necessario, però, che la pluralità diventi unità da un punto di vista giuridico. E' necessaria l'unità delle singole case che avviene sotto il governo di un'autorità religiosa: la Superiora provinciale. Infatti, l'art. 77.3 afferma: "la Provincia è governata dalla Superiora provinciale, assistita da quattro Consiglieri, a norma del Diritto universale e proprio".

Come l'entità è unica, così anche la Superiora è unica; l'ufficio della Superiora provinciale è autonomo, con la determinazione di proprie competenze deve godere di una potestà ordinaria propria, capace di poter governare religiosamente e apostolicamente l'entità provinciale, per raggiungere le finalità dell'istituto stesso.

In base al c. 581, la Superiora generale, con decreto formale del 1 gennaio 1989 ha eretto nella Congregazione delle Suore Carmelitane Missionarie di S. Teresa del B. G. le Province "Maria Madre del Carmelo" e "S. Teresa di Lisieux". Il decreto formale di erezione però, non dà la personalità giuridica, poiché questa viene dallo stesso ordinamento giuridico, ma erige in unità, sotto un legittimo superiore, la pluralità di determinate case. A tale unità il Diritto canonico dà la personalità giuridica.⁵⁹

L'art. 78 delle Costituzioni afferma che il Capitolo provinciale legittimamente riunito esercita la suprema autorità su tutta la Provincia.⁶⁰

Il Codice mentre dedica un intero canone al Capitolo generale non dice nulla del Capitolo provinciale, forse ciò è dovuto al fatto che la figura giuridica del Capitolo provinciale varia grandemente da un istituto all'altro. In questo campo il Codice rimanda al Diritto proprio, c. 632: "Il Diritto proprio determini con esattezza quanto riguarda gli altri Capitoli dell'istituto e altre assemblee simili", cioè la loro natura e autorità, composizione, modo di procedere e tempo di celebrazione, ciò che le Costituzioni determinano agli artt. 79-84.

Ma quel che è importante precisare è la natura del Capitolo provinciale. Questo è l'organo supremo della Provincia, ma non come il Capitolo generale lo è per tutto

5 59) Cfr , **Ibid.**, p. 202.

6 60) Per quanto riguarda la celebrazione dei primi Capitoli provinciali nelle rispettive Province erette nella Congregazione, bisogna fare riferimento alle **Norme Transitorie**, Allegato D, in Atti, CAP. GEN. 9°, straordinario, p. 59.

l'istituto. La ragione è che la Provincia rimane sempre una parte dell'istituto, e un istituto di vita apostolica, quale quello in esame, non è una semplice federazione di province. Mentre il Capitolo generale è veramente l'istanza suprema dell'istituto, il Capitolo provinciale non è l'istanza suprema della provincia. Essa non ha tutto il potere nella provincia, poiché questa rimane subordinata agli organi di governo dell'istituto a livello generale.⁶¹ Infatti, la Superiora provinciale rende conto, in senso stretto, del suo ufficio e del suo governo non semplicemente al Capitolo provinciale, ma, alla Superiora generale (cfr art. 79c, f) . Inoltre, secondo l'art. 84 le deliberazioni del Capitolo provinciale per essere valide devono essere approvate dalla Superiora generale previo voto deliberativo del suo Consiglio.

Per quanto riguarda la figura della Superiora provinciale che l'art. 85.1 afferma essere Superiora maggiore, in conformità al c. 620, è opportuno precisare chi è il Superiore maggiore.

In base al contenuto del canone possiamo desumere che è solo il Diritto universale ad attribuire la qualifica di Superiore maggiore, pertanto il Diritto proprio come tale, non può estendere questa qualifica a titolari di altri uffici. Tale c. 620 qualifica in modo tassativo come Superiori maggiori i Superiori che governano tutto l'istituto (Moderatori supremi) , i Superiori preposti a una provincia o ad una parte dell'istituto o a un gruppo di case equiparati alla provincia, i Superiori di case sui juris (c. 613 § 2) , i Vicari dei Superiori succitati allorché fungono di diritto come vicari, cioè, quando hanno la potestà in atto, visto che nel diritto dei religiosi la figura del Vicario non ha funzione permanente, ma soltanto in assenza del Superiore. Il Vicario quando esercita il suo ufficio ha potestà ordinaria e non solo delegata.⁶²

Il Superiore maggiore ha potestà ordinaria propria (c. 131 §§ 1 e 2), in quanto è annessa a un ufficio autonomo. L'ambito della sua potestà è quello dell'ufficio configurato dal Diritto universale e proprio (c. 622). Egli non può essere privato della sua potestà, in quanto è legato allo stesso suo ufficio, se non nei casi e secondo le modalità previste dallo stesso ordinamento giuridico.

Anche la Superiora provinciale governa assistita dal suo Consiglio (art. 77.3) secondo le norme stabilite negli artt. 87-89, come pure si serve, secondo l'art. 90, del contributo di una Segretaria e di un'Economa provinciali.

6 61) Cfr , DORTEL CALUDOT M., o. c., pp. 94-95.

6 62) Cfr , GAMBARI E., o. c., pp. 149-150.

L'ultima parte del capitolo è dedicata all'ufficio della Superiora locale.

L'art. 91, riprendendo alla lettera il c. 608 dispone che la comunità religiosa deve abitare in una casa legittimamente costituita sotto l'autorità della Superiora locale. La casa religiosa o comunità rappresenta il contesto spirituale, giuridico, sociale e anche materiale in cui si svolge la vita dei membri, sotto la guida del Superiore designato a norma del diritto (cc. 617 e 662).

"Senza la sua presenza (del Superiore) non può esistere vera casa religiosa canonica. Amalgama la struttura della casa dotandola di un sicuro principio di autorità personale, di fronte ad alcune esperienze passate che hanno intaccato non poco l'unità, la concordia generazionale e l'obbedienza. Dev'essere animatore della comunità, garante della sua comunione, responsabile della sua attività apostolica."⁶³

Il successivo art. 91.2, in conformità al c. 623 afferma che la Superiora locale è nominata dalla Superiora provinciale con il voto deliberativo del suo Consiglio, tra le religiose che abbiano compiuto almeno tre anni di voti perpetui nella Congregazione, e, in base al § 3 del c. 625, previa un'opportuna consultazione. Dura in carica tre anni e può essere riconfermata per un altro triennio.

L'art. 91.6, in relazione al c. 675, conferisce alla Superiora locale la facoltà di dare il permesso per predicare "nelle nostre chiese o oratori".

Anche la Superiora locale, a norma dell'art. 92, ex c. 627 § 1 è coadiuvata da un Consiglio locale, art. 93, che in sua assenza o impedimento ne fa le veci, compiendo, però, solo atti di ordinaria amministrazione, e, a norma dell'art. 94, ex c. 636, da un'Economa locale.

6 63) ANDRES X. D., **I religiosi. o. c.**, p. 60. Sull'origine dell'autorità del Superiore religioso cfr anche AUBRY J., **Problemi attuali di vita consacrata**, Torino, 1991, pp. 80-82. Il Superiore non riceve la sua autorità da chi lo elegge o lo nomina, la riceve da molto più in alto. Chi lo elegge o lo nomina non fa altro che presentarlo all'azione di Dio e della Chiesa, da cui riceve la sua autorità come un dono di grazia e di responsabilità insieme. Tale realtà viene affermata dal c. 617; 618; 596; MR 13 al n. 13 afferma: "l'autorità dei Superiori procede dallo Spirito del Signore in connessione con la sacra gerarchia che ha canonicamente eretto l'istituto ed autenticamente approvato la sua specifica missione (cfr EE49b). L'autorità dei Superiori è quindi veramente originale, ecclesiale, anche se non ecclesiastico-gerarchica, con una giusta autonomia di governo (c. 586). I cc. 617 e 618 precisano inoltre che tale autorità è personale, non nel senso che sarebbe 'proprietà' del superiore, ma nel senso che 'risiede' nei superiori, non è partecipata, può essere delegata, ma normalmente è ex officio e ne è investita la persona del superiore (EEII/49b, 50, 52; III/43). La Congregazione dei religiosi ha precisato, a sua volta, in una risposta ufficiale del 2. 2. 1972 che viene escluso un governo collettivo, nel quale il superiore designato sarebbe un semplice esecutore (AAS 64 (1972), 393-394).

13. VIII capitolo: Amministrazione dei beni

Il capitolo si apre con una norma generale, l'art. 96.1, in base al quale, secondo il c. 634, la Congregazione, le province e le singole case hanno capacità di acquistare, possedere, amministrare e alienare i beni temporali, a norma del Diritto universale e proprio. Questo in quanto sono per il diritto stesso, persone giuridiche.⁶⁴

In conformità al § 5 del c. 639 l'art. 96.3 proibisce di contrarre debiti senza la licenza della Superiora generale e il voto deliberativo del suo Consiglio e se non si ha la certezza di poter pagare gli interessi e restituire il capitale, mediante un normale ammortizzamento.

L'art. 96.5, sempre in conformità al c. 639 § 3 dispone che chi contrae debiti o obbligazioni senza i dovuti permessi ne risponde personalmente. Dato che, secondo il § 2 del canone, l'onere ricade sulla persona morale solo quando il religioso agisce per suo mandato, non invece in caso di obbligazione contratta senza permesso, è logico che, a più forte ragione, l'obbligo non ricada sulla persona morale quando non c'è stato alcun permesso.

Il capitolo si chiude con una norma di carattere esortativo, l'art. 97, che, riprendendo il c. 634 § 2 dispone di evitare ogni lusso, eccessivo guadagno e accumulo di beni, dando testimonianza di povertà anche a livello comunitario.

Parlando eccessivo guadagno ci si riferisce ad un guadagno non proporzionato al lavoro, alle spese fatte o al valore di quanto si dà. La moderazione o la misura, poi, può essere diversa secondo l'indole e le finalità dell'istituto. In ogni caso si tratta di una

64) Cfr , ANDRES X. D., I religiosi . o. c., p. 154. Circa la definizione di "*beni temporali*", essi, in quanto *beni*, sono le facoltà e i diritti, gli averi e i possedimenti, il patrimonio; in quanto *temporali*, contrapposti a quelli spirituali e misti, si definiscono come quelli che giovano nel tempo, corrispondenti alla dimensione spazio-temporale dell'uomo, nella quale si muove per la sua corporeità.

direttiva a carattere spirituale e giuridico per una testimonianza di povertà collettiva.

14. IX capitolo:

Fedeltà alle leggi della Congregazione

Con queste ultime norme sulla fedeltà alle Costituzioni (artt. 98.1 e 2), l'obbligo, vincolante in coscienza della loro osservanza (artt. 99.1, 2 e 3), l'interpretazione pratica delle Costituzioni, riservata alla Superiora generale (art. 100.1), e autentica, riservata alla S. Sede (art. 100.2), il Direttorio (art. 101), i Decreti (art. 102), quali atti di potestà esecutiva con i quali possono essere colmate eventuali lacune nella legislazione, si chiude il testo delle Costituzioni.

Conclusione

Nel concludere questo ultimo capitolo del presente lavoro ci pare opportuno innanzitutto premettere che questo è stato prevalentemente l'oggetto del nostro studio, quindi, è risultato anche il capitolo più lungo, essendoci soffermati in maniera piuttosto dettagliata ad esaminare la rispondenza o meno delle singole norme del Diritto Proprio

al Diritto Universale, e il grado di penetrazione del Diritto Comune nelle Costituzioni della Congregazione.

Ci siamo anche permessi di rilevare in alcuni casi qualche lacuna o difformità, peraltro di lieve entità, tra Diritto Proprio e Diritto Comune. Ne consegue che, rispetto allo studio precedente, quest'ultimo capitolo è quasi totalmente nuovo.

Sempre in relazione alle novità, ci siamo volutamente soffermati in modo piuttosto ampio sull'argomento inerente al governo della Congregazione, dato che negli ultimi anni, e precisamente dal 1989, ha preso avvio nella stessa una forma di governo decentrato con l'erezione di due Province.

Inoltre, ci ha guidato costantemente la preoccupazione di confermare quanto venivamo affermando con il pensiero degli Autori, ecco perché abbiamo inteso corredare il lavoro con un vasto apparato di note che, crediamo, anche valido dal punto di vista tecnico-scientifico.

Possiamo serenamente affermare che quest'ultimo testo costituzionale, frutto di molti anni di cammino, di studio paziente, spesso sofferto, a volte oscuro, ma sempre appassionato, è un codice carismaticamente caratterizzato, secondo gli intendimenti del Concilio Vaticano II, e teologicamente fondato.

Le vicende storiche e i cambiamenti culturali, a lungo andare possono togliere freschezza e incisività a tanti dettati legislativi, allo stesso modo che la fedeltà dell'antico Israele si trovò ad un certo punto storicamente inadeguata e moralmente deficitaria. Ma lo Spirito di Dio, che nella Chiesa ha anche il compito di mantenere sempre giovani le persone e le strutture, attraverso un insieme di circostanze, primo fra tutti il Concilio, ha provveduto al rinnovamento delle Regole di vita.

Ci pare di scorgere chiaramente in queste nuove Costituzioni la richiesta di un'adesione più consapevole e più rispettosa dell'oggi, in cui la 'sequela Christi' diventi più vigorosa e significativa per gli uomini del nostro tempo.

Al di là dell'impegno personale di ciascun membro, le Costituzioni sono a livello giuridico - e il diritto non si stacca mai dalla vita, ma è vita esso stesso - uno strumento da usarsi per qualificare e compaginare il lievito, affinché ovunque venga inserito, sia disposto a 'sciogliersi' e non a 'garantirsi'.

La legislazione attuale non è, quindi, un dossier strategico da consultare allo

scopo di ottenere, con formule rivedute e adeguate, il successo della Congregazione allo scopo di ridarsi un certo splendore, ma si chiede ad essa di essere fermento, anticipo del Regno, luogo della Grazia.

Le attuali Costituzioni sono bene in grado di aiutare le religiose Carmelitane Missionarie di S. Teresa del B. G. a portare la normativa sul piano della coscienza, affinché diventi mentalità, permettendole di divenire fonte irradiante del proprio pensare e perno propulsore del proprio agire.

CONCLUSIONI

La ricerca precedente nell'ambito del Diritto Proprio della Congregazione delle Suore Carmelitane Missionarie di S. Teresa del B. G. aveva lasciato aperte alcune problematiche che imponevano ulteriori approfondimenti; in particolare riguardo all'incidenza del Diritto vigente sul Diritto Proprio e all'innovazione strutturale, a livello di governo, con l'erezione delle Province.

Quindi, accogliendo i rilievi emersi in ordine a tali aspetti, abbiamo proceduto ad un'ulteriore investigazione nell'intento d'individuare, ripercorrendo l'itinerario storico-giuridico della Congregazione, la penetrazione del Diritto Canonico sulle Costituzioni dell'Istituto.

* Il metodo d'indagine seguito ci ha permesso di conoscere, dal confronto e dalla sinossi tra Codice e Costituzioni, il livello e la qualità dell'incidenza di quello su queste, rilevando in quale misura i principi del Diritto Comune sono stati assimilati dall'indole -carisma della Congregazione.

* Il fine che ci siamo proposti è stato duplice:

- fine primario, oltre che d'individuare in termini il più possibile chiari, il rapporto di cui sopra, è stato quello di arricchire, senza avere la pretesa di completarlo, uno studio scientifico e documentato in ordine all'itinerario giuridico dell'Istituto all'interno della Chiesa;

- fine secondario è stato anche quello di trovare, all'interno dei testi esaminati, le risposte date dall'Istituto alle richieste e alle sfide della Chiesa e della società, dall'inizio della fondazione ad oggi.

* Per quanto riguarda le fonti del Diritto Proprio alle quali abbiamo attinto, riteniamo importante dare atto del prezioso contributo che la Causa di Canonizzazione della Fondatrice ha apportato al nostro studio, favorendo notevolmente la nostra

possibilità di ricerca. Infatti, dall'anno 1989 ha preso avvio un movimento di ricerca in vari archivi, recupero di materiale, approfondimento, studio e riflessione dal punto di vista storico, giuridico e sociale, oltre che teologico e spirituale, per cui abbiamo potuto consultare ed utilizzare materiale nuovo ed inedito, relativo soprattutto ai primi anni di vita della Congregazione.

* Per quanto attiene alla bibliografia, alcuni studi degli ultimi anni sul Diritto della Vita Consacrata e Religiosa, hanno contribuito ad allargare i nostri orizzonti e ad arricchire scientificamente il nostro lavoro.

* Tentiamo ora di riassumere, a modo di conclusione, i dati più significativi di questa modesta ricerca, premurandoci di sottolineare il fatto che nel nostro lavoro ci ha guidato costantemente la preoccupazione di leggere fonti e situazioni in un'ottica d'incarnazione e di risposta da parte dell'Istituto a quelli che il Pontefice Giovanni XXIII, con termini illuminati, ha chiamato i "segni dei tempi".

* Innanzitutto il titolo: *"Le Suore Carmelitane Missionarie di S. Teresa del Bambino Gesù: incarnazione di un Istituto religioso nel tempo e nella storia, secondo la legislazione propria, alla luce del Diritto della Chiesa"*. In esso traspare l'intento di leggere il rapporto Istituto – Chiesa - mondo secondo i termini della propria legislazione, mostrando il tentativo di produrre una Regola sintonica, conforme al Diritto Universale, e in continua tensione d'incarnazione nel proprio tempo.

* I sei capitoli che costituiscono il corpo del lavoro sono preceduti da un inquadramento storico-ambientale dell'Istituto mirante a calare il discorso giuridico in un contesto storico. In questa sede viene delineato l'ambiente ecclesiale, civile, politico e sociale in cui l'Istituto nasce e si sviluppa, prendendo in esame due grandi periodi in cui si può suddividere la vita della Fondatrice e, con essa, della Congregazione:

- il periodo siciliano (1909-1925);
- il periodo laziale (1925-1986).

Tale ambientazione serve anche per comprendere meglio quale sia stata la risposta della Fondatrice alle sfide del suo tempo, e quale la risposta della Chiesa al carisma fondazionale.

* Nel primo Capitolo si è analizzato, attraverso un nutrito carteggio epistolare, l'itinerario giuridico che ha condotto alle prime Costituzioni del 1930, approvate dall'Ordinario della Diocesi di Porto e S. Rufina in seguito all'erezione diocesana dell'Istituto.

Il primo testo esaminato di questo tempo delle origini è lo *Statuto delle Terziarie Carmelitane di Modica - Conservatorio 'C. Polara'* la cui data è incerta, probabilmente redatto negli anni 1911-1915. Si tratta di un manoscritto nel quale la Fondatrice ha tentato un primo abbozzo di Regola.

A livello giuridico e tecnico non vi si registrano originalità, la maggioranza delle norme ivi contenute è simile a quelle di tante altre congregazioni dell'epoca, e nulla vieta di pensare che Madre Crocifissa durante la stesura abbia avuto tra mano altri esemplari più o meno simili.

Importante da rilevare è il fatto che questo Statuto ricalca un modello di vita religiosa tipica di un istituto religioso, nel senso giuridico del termine, per una comunità che invece tale non era, non essendo né eretta canonicamente, né essendole riconosciuta la possibilità di una futura erezione nella diocesi di Noto (Sr) da parte dell'Autorità ecclesiastica. In ogni caso, però, lo Statuto del 'Polara' può essere definito la prima Regola di vita per il primo nucleo di religiose che, sebbene non riconosciute come tali dall'Autorità competente, costituisce il codice genetico della futura Congregazione.

* Il secondo tentativo di testo costituzionale è dato dalle *Costituzioni*, peraltro mai approvate, *delle Missionarie Carmelitane*, del 1924, redatto dal fondatore Padre Lorenzo van den Eerenbeemt, nel quale, secondo quanto afferma lui stesso, pur avendo mantenuto lo spirito della Fondatrice, si è dovuta totalmente cambiare la forma in conformità alla recente normativa comune emanata in merito dalla Congregazione dei Vescovi e Regolari.

Importanti da sottolineare in questo testo sono gli aspetti relativi alla

definizione del carisma che si caratterizzerà nel tempo, su due fronti: l'attenzione alla gioventù più diseredata ed emarginata, secondo uno stile prettamente missionario, nel senso non soltanto di "missioni ad gentes", ma di vita missionaria quale caratteristica propria della Congregazione.

* Di scarso rilievo, invece, è il *Direttorio* del 1925 che, giuridicamente parlando, non si può definire tale, in quanto trattasi piuttosto di un manualetto di diritto pratico per religiose, anziché di un codice complementare, tanto più che non fu mai sottoposto all'approvazione né di un Capitolo generale né dell'Ordinario del luogo.

* Il *testo costituzionale del 1930*, frutto di un lungo iter giuridico, appare come un edificio giuridico uniforme e perfetto nel suo insieme, fedele in tutto alle direttive canoniche, portatore della stessa mens di perfezione che pervade il Codice Piano-Benedettino del '17.

Se, però, da un lato la contrazione giuridica prodotta sulle Costituzioni dalla progressiva avanzata canonistica, indebolisce nel testo l'indole spirituale ed esperienziale dei Fondatori, dall'altro, ci si chiede fino a che punto un carisma iniziale, immerso in non pochi dubbi, oscillazioni e formulazioni spesso imprecise, debba passare integro nelle Costituzioni, costringendo la Chiesa ad approvarlo e togliendo libertà evolutiva all'Istituzione nascente; o se piuttosto, bisogna dare atto alla Chiesa che, pur volendo testi prevalentemente precettistici, con la sua normativa dettagliata ed esigente, ha 'costretto' gli Istituti ad adottare strutture portanti estremamente utili e storicamente sperimentate, che hanno contribuito a dare solidità alle Congregazioni stesse.

* I Capitoli generali che si susseguono dal 1945 al 1957 (anno in cui muore la Fondatrice) mostrano una lenta, graduale evoluzione del Diritto Proprio, che tenta di non restare indifferente ai mutamenti prodottisi all'interno della Chiesa e della società. Ci si sforza di vivere una fedeltà alla Regola e alle tradizioni che non soffochi del tutto le aperture al nuovo, con una prudenza ancora troppo "restia" nei confronti del futuro, ma senza fossilizzazioni ostinate su ciò che è mutabile nel tempo.

Dalle deliberazioni di questi Capitoli generali emergono qua e là, timidi desideri di novità, ma non si notano evoluzioni di rilievo: la Congregazione è ancora numericamente troppo piccola e molto giovane; si avverte che manca in essa la sicurezza degli anni e la solidità delle tradizioni, mentre prevale ancora la paura del futuro e del cambiamento.

Comunque l'Istituto si prepara a grandi mutamenti, anche se, per molti aspetti, vivrà di riflesso e con diversi anni di ritardo, la temperie dei mutamenti che cambieranno il volto della Chiesa e della società.

* Il sessennio che va dal 1957 al 1963 vede un momento di particolare fecondità per la vita giuridica della Congregazione. Il Decreto di Lode, con l'erezione della Congregazione a Istituto di Diritto pontificio e la relativa approvazione delle Costituzioni, segna il pulsare di una nuova vitalità e di una fedeltà che, recependo, anche se a fatica, le istanze e i contenuti magisteriali dei Pontefici, si dimostra attenta ai segni dei tempi e vigile nei confronti dell'ora presente. L'evoluzione è graduale, a volte impercettibile, ma non ci sono regressi o tentativi di ritorni nostalgici al passato.

Le stesse deliberazioni capitolari denotano maggiore consistenza di contenuti e più slancio verso una vita religiosa che si vuole ristrutturata e rinnovata.

* Il 1967, con la celebrazione del Capitolo speciale, segna il momento culminante dell'opera di rinnovamento, ed è l'espressione di un serio e prolungato lavoro d'interrogazione, ricerca e riflessione intorno ai grandi temi dell'identità e della missione della Congregazione, rispondendo, anche se ancora in modo non del tutto adeguato, alle istanze del Concilio Vaticano II circa la necessità dell'*adeguata renovatio* della vita religiosa ai tempi odierni.

Le norme, a livello di contenuto, cominciano ad apparire più ricche di dottrina ecclesiale e di spiritualità carmelitana, anche se il discorso del ritorno alle origini e la riflessione sul carisma è tutto concretamente da fare.

E' questa una fase di operosa laboriosità che, se conosce tutta la fatica di smantellare certe mentalità e strutture ormai superate, tuttavia non si lascia più frenare

dalla paura e dall'angoscia del nuovo: è tempo di fiducia e di speranza.

* Gli anni dal 1968 al 1985 evidenziano più specificamente nella redazione del testo ad esperimento una preoccupazione che tende a non soffocare le istanze profetiche della Fondatrice, con un'adesione sempre più profonda alla Regola, e a produrre di conseguenza, una normativa che, fedele all'ecclesiologia conciliare e post-conciliare, non mortifichi il soffio fondazionale, ma lo serva promuovendone la dinamicità.

Infatti, dall'esame delle deliberazioni dei vari Capitoli generali e delle successive modifiche apportate al testo costituzionale, emerge una costante tensione su due fronti: carisma fondazionale e Magistero ecclesiale, in equilibrata e saggia apertura alle nuove istanze.

Del resto, l'aver dedicato un Capitolo generale (Capitolo generale intermedio del 1982) al problema della formazione è sintomo di una reale e seria intenzione di voler perseguire un rinnovamento che tocchi le persone dal di dentro e non sia pura "verniciatura di facciata".

* Di particolare importanza per le conseguenze che ne derivano, sia a livello giuridico che pratico, è la deliberazione n. 5 del Capitolo generale del 1985, relativa all'erezione delle Province nella Congregazione, in quanto determina non semplicemente il passaggio da una struttura di governo centralizzata ad una decentralizzata, ma il cambiamento di una mentalità.

* L'anno 1986 segna il momento dell'approvazione definitiva delle Costituzioni dopo 23 anni di esperimento.

Ad una prima lettura del testo emerge subito chiaro lo stretto collegamento tra Diritto Comune e Diritto Proprio, per cui, potremmo dire che la penetrazione della norma codiciale in quella costituzionale arriva a toccare le radici dell'essere del Diritto Proprio.

Tutto il testo è pervaso da una fedeltà vitale al Vangelo, alla Chiesa, ai Fondatori, per attingervi ciò che di prezioso e genuino va conservato, trasmesso e vissuto. A questo livello l'incidenza del Diritto Canonico vigente, in specie del c. 573 e

ss. sulla espressione del carisma, è veramente notevole.

* La novità strutturale delle Province costituisce senz'altro uno sviluppo e una maturazione dell'Istituto nel segno di quel rinnovamento e adattamento che, soprattutto in questi anni, la Congregazione sta vivendo come realizzazione, peraltro non indolore, poiché ogni cosa nuova porta il sigillo della sofferenza, delle grandi prospettive aperte dal Concilio.

* Infine abbiamo ritenuto opportuno rilevare, dall'esame dettagliato del testo, qualche piccola lacuna, qualche mancanza di chiarezza, piccole disarmonie, peraltro più a livello metodologico che contenutistico, che fanno di queste Costituzioni un testo sempre perfettibile e in continuo rinnovamento.

* Il nostro lavoro ha voluto essere un tentativo di approccio scientifico, quindi giuridicamente fondato, al rapporto Diritto Universale-Diritto Proprio attraverso l'esperienza di un Istituto religioso del nostro secolo, per cogliervi quel nesso di reciprocità, complementarietà e sussidiarietà che è stato alla base del rinnovamento conciliare, specialmente riguardo alla vita religiosa.

Convinti di non aver ancora esaurito l'ambito della ricerca, crediamo però, di aver ulteriormente aperto la strada ad altri studi, nella consapevolezza, offertaci dall'esperienza, che una Regola gestita e vissuta da persone dotate del carisma dell'interpretazione dei tempi genera la storia.

Mentre la Chiesa si avvia verso il terzo millennio, offriamo questo nostro modesto lavoro a tutti coloro che, spinti da una forte esigenza di amore, si comprometteranno con Cristo in un patto di alleanza sponsale per vivere con Lui e per Lui una vita casta, povera e obbediente.

"Spetta a noi impegnarci per 'masticare' il carisma, viverlo ed incarnarlo nelle situazioni in cui siamo chiamate ad evangelizzare e ad essere evangelizzate" (Doc. X Cap. gen. p. 5).

Le Costituzioni restano lo *'scrigno'*, sebbene non unico ed esauriente, in cui il carisma viene custodito e fatto vivere nel tempo. Oggettivamente, però, dobbiamo concludere che malgrado i giganteschi sforzi e le direttive della Chiesa, ancora poco del carisma è passato ai testi costituzionali, d'altra parte, non si può neppure pretendere che un carisma possa essere totalmente contenuto in un testo legislativo, così come la *Lex Fundamentalis Ecclesiae* non poteva contenere l'immagine totale della Chiesa.